

BLUENERGY GROUP SPA - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (VERS. CGC13)

ART. 1. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1. Ai fini del presente Contratto devono ritenersi valide le seguenti definizioni:

- **Addebito diretto SEPA (SDD):** strumento di incasso dell'area unica dei pagamenti in Euro, che presuppone la sottoscrizione di un Mandato per Addebito Diretto ("SEPA CORE Direct Debit") o Mandato per Addebito Diretto tra imprese ("SEPA Business-to-Business"), da parte del debitore su iniziativa del beneficiario.
- **ARERA:** Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge n. 481/95.
- **Autolettura:** rilevazione da parte del Cliente, con conseguente comunicazione al Fornitore, della misura espressa dal totalizzatore numerico del Misuratore.
- **Bolletta:** documento redatto in conformità a quanto disposto dalla regolazione ARERA (Bolletta 2.0 - Allegato A alla Del. 501/2014/R/com e s.m.i.) non valido ai fini fiscali, avente la medesima data di emissione della fattura valida ai fini fiscali.
- **Bolletta dematerializzata:** bolletta recapitata dal Fornitore almeno come allegato e-mail o scaricabile tramite link inviato per e-mail o forme di messaging service previste dalla regolazione, che sarà attivo per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dall'invio del link stesso.
- **Bolletta di chiusura:** bolletta emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale in essere tra Fornitore e Cliente finale.
- **Bonus sociale:** compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica e gas naturale per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute che necessitano di apparecchiature elettromedicali alimentate da energia elettrica ai fini del mantenimento in vita.
- **BT:** bassa tensione.
- **Cliente o Cliente finale:** persona fisica o giuridica che utilizza l'energia elettrica e/o il gas naturale per gli usi previsti nella Proposta di contratto o messi a disposizione dal SII o dal Distributore.
- **Cliente di piccole dimensioni:** Cliente finale di energia elettrica titolare di POD esclusivamente connessi in BT (bassa tensione) o Cliente finale di gas naturale con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc/anno.
- **Cliente di grandi dimensioni:** Cliente finale diverso dal Cliente di piccole dimensioni.
- **Cliente disalimentabile:** Cliente finale per il quale, in caso di morosità, può essere richiesta da parte del Fornitore la sospensione della fornitura.
- **Cliente domestico:** con riferimento all'energia elettrica, Cliente finale titolare di POD di cui all'art. 2.3.a del TIV; con riferimento al gas naturale, Cliente finale di cui all'art. 2.3.a del TIVG.
- **Cliente non disalimentabile:** Cliente finale, individuato ai sensi della regolazione vigente, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura.
- **Cliente non domestico:** con riferimento all'energia elettrica, Cliente finale titolare di POD di cui all'art. 2.3.b e c del TIV; con riferimento al gas naturale, Cliente finale di cui all'art. 2.3.d del TIVG.
- **Condominio:** edificio, diviso in più unità catastali, alimentato da un unico punto di prelievo (POD) o riconsegna (PDR) eventualmente rappresentato da un soggetto che svolge le funzioni di Amministratore del condominio medesimo.
- **Consumatore:** Cliente finale persona fisica che stipula il Contratto per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, ai sensi delle disposizioni del Codice del Consumo, compresi i condomini.
- **Contratto:** presente Contratto per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale costituito dalla Proposta di contratto, dalle presenti Condizioni Generali di contratto (CGC), dalle Condizioni Tecniche Economiche (CTE) e dagli allegati ivi richiamati e di cui al successivo art. 2.2 o espressamente previsti dalla regolazione vigente.
- **Data di attivazione della fornitura:** data a partire dalla quale la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è in carico al Fornitore.
- **Delibera:** delibera emanata dall'ARERA, pubblicata e consultabile sul sito www.arera.it.
- **Distributore:** soggetto esercente il pubblico servizio di distribuzione di energia elettrica e gestore della rete di distribuzione locale di energia elettrica (servizio esercitato in concessione ex art. 9 del D. Lgs. 79/99) e/o il pubblico servizio di distribuzione del gas naturale e gestore della rete di distribuzione locale del gas naturale (servizio esercitato in concessione ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 164/00).
- **Evoluzione automatica:** qualsiasi variazione delle condizioni economiche della fornitura già prevista e determinata nel Contratto sottoscritto dal Cliente finale che comporta un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal Fornitore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso a un prezzo variabile o viceversa.
- **FES:** Firma Elettronica Semplice ai sensi del Regolamento eIDAS e delle Regole Tecniche di cui al DPCM 22.02.2013.
- **Fornitore o Bluenergy:** Bluenergy Group S.p.A., con sede legale in Viale Venezia 430, 33100 Udine (UD), in qualità di soggetto esercente la vendita di energia elettrica e gas naturale.
- **Indicatori sintetici di prezzo:** indicatori economici definiti da ARERA con riferimento ai soli servizi di vendita (spesa per la materia prima energia elettrica o gas naturale). Nel dettaglio: "Costo fisso anno" inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in €/POD/anno o €/PDR/anno. "Costo per consumi" inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in €/kWh o €/Smc. "Costo per poenza impegnata" inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in €/kW. Il valore unitario e le caratteristiche di tali parametri sono specificati nelle Schede sintetiche.
- **Mercato libero:** mercato in cui le condizioni economiche e/o contrattuali di fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale sono concordate liberamente tra le Parti.
- **Microimpresa:** entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di 10 (dieci) persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 (due) milioni di euro.
- **Misuratore o Gruppo di Misura o Contatore:** apparecchio che consente la rilevazione dei consumi del Cliente. Lo stesso può essere distinto in: **Misuratore accessibile:** Misuratore per cui l'accesso al segnanete del Misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica; **Misuratore non accessibile:** Misuratore per cui l'accesso al segnanete del Misuratore è consentito solo in presenza del titolare o di altra persona da questi incaricata; **Misuratore parzialmente accessibile:** Misuratore cui il Distributore può normalmente accedere in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il Misuratore è installato.
- **MT:** media tensione.
- **Offerta a prezzo fisso:** offerta in relazione alla quale sono mantenuti costanti, o comunque sono noti, i corrispettivi dovuti dal Cliente al Fornitore nei primi 12 (dodici) mesi di fornitura con riferimento al prezzo di acquisto della materia prima energia elettrica o gas naturale.
- **Offerta a prezzo variabile:** offerta in relazione alla quale una o più componenti di prezzo riferite al costo di acquisto della materia prima energia elettrica o gas naturale subiscono variazioni per l'applicazione di un indice definito dal Fornitore. Sono incluse in queste offerte anche quelle che prevedono uno sconto rispetto al Servizio di Maggior Tutela o di Tutela della vulnerabilità.
- **Parti:** Bluenergy e Cliente.
- **PEC:** posta elettronica certificata di cui all'art. 48 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.
- **Piccola impresa:** Cliente finale, diverso dal cliente domestico e dalla microimpresa, avente meno di 50 (cinquant) dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 (dieci) milioni di euro.
- **Punto di Prelievo (POD):** codice univoco che identifica il punto di fornitura di energia elettrica su cui è installato il Misuratore.
- **Punto di Riconsegna (PDR):** codice univoco che identifica il punto di confine tra l'impianto di distribuzione gas e l'impianto del Cliente presso cui è installato il Misuratore.
- **PDR non disalimentabile:** PDR nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico, ovvero PDR nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge un'attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole (rif.to art. 2.3, lettera c) del TIVG).
- **PDR smart meter:** PDR dotato di Misuratore contraddistinto dai requisiti funzionali minimi definiti dall'ARERA e caratterizzati da tentativi di lettura mensili.
- **Servizio a tutele graduali per le microimprese:** servizio di vendita di energia elettrica alle microimprese di cui all'articolo 1 comma 60 della legge n. 124/17.
- **Servizio a tutele graduali per le piccole imprese:** servizio di vendita di energia elettrica alle piccole imprese di cui all'articolo 1 comma 60 della legge n. 124/17.

- **Servizio a tutele graduali per i Clienti domestici non vulnerabili:** servizio di vendita di energia elettrica ai Clienti domestici non vulnerabili di cui all'articolo 1 comma 60 della legge n. 124/17.
- **Servizio di maggior tutela:** servizio di vendita di energia elettrica di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 2, del DL 73/07 e dell'art. 1, comma 60 della legge n. 124/17.
- **Servizio di salvaguardia:** servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 4, del DL 73/07.
- **Servizio di Tutela della vulnerabilità:** servizio di fornitura di gas naturale a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'ARERA rivolto ai clienti vulnerabili.
- **Servizi di ultima istanza:** (i) per il gas naturale, servizi erogati dal fornitore del servizio di default di distribuzione e dal FU; (ii) per l'energia elettrica, servizio di maggior tutela, servizio a tutele graduali, servizio di salvaguardia.
- **SII:** Sistema Informativo Integrato di cui alla L. 129/10.
- **Supporto durevole:** ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potersi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica.
- **Switching:** sostituzione dell'utente del servizio di dispacciamento presso il POD o di distribuzione presso il PDR.
- 1.2. Nell'ambito del presente Contratto si farà riferimento ai seguenti riferimenti normativi:
 - Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942 e s.m.i. (**R.D. 262/42**), che ha approvato il testo del Codice Civile e (**c.c.**);
 - Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972 e s.m.i. (**D.P.R. 633/72**);
 - Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1986 e s.m.i. (**D.P.R. 131/86**);
 - Legge n. 481 del 14 novembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995 e s.m.i. (**L. 481/95**);
 - Decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 e s.m.i. (**D.Lgs. 79/99**);
 - Decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 e s.m.i. (**D.Lgs. 164/00**);
 - Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (**D.P.R. 445/00**);
 - Decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002 e s.m.i. (**D. Lgs. 231/02**);
 - Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005, (**D.Lgs. 206/2005**) e s.m.i., che ha approvato il Codice del consumo (**Codice del Consumo**);
 - Delibera ARERA n. 111 del 9 giugno 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 13 giugno 2006 e s.m.i. (**Del. 111/06**);
 - Delibera ARERA ARG/elt 107 del 30 luglio 2009, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2009 e s.m.i. (**Del. ARG/elt 107/09**), che ha approvato il Testo Integrato per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (**TIS**);
 - Legge n. 136 del 13 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010 (**L. 136/10**);
 - Delibera ARERA ARG/gas 99/11 del 21 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 29 luglio 2011 e s.m.i. (**Del. ARG/gas 99/11**), che ha approvato il Testo Integrato Morosità Gas (**TIMG**);
 - Delibera ARERA ARG/elt 104 del 28 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2011 e s.m.i. (**Del. ARG/elt 104/11**);
 - Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26 settembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 30 settembre 2013 e s.m.i. (**Del. 402/2013/R/com**), che ha approvato il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici (**TIBEG**);
 - Delibera ARERA 40/2014/R/gas del 6 febbraio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 7 febbraio 2014 ed in vigore dal 1° luglio 2014 e s.m.i. (**Del. 40/2014/R/gas**);
 - Delibera ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 20 ottobre 2014 e s.m.i. (**Del. 501/2014/R/com**);
 - Legge n. 80 del 23 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2014 (**L. 80/14**);
 - Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 giugno 2015 e s.m.i. (**Del. 258/2015/R/com**), che ha approvato il Testo integrato della morosità elettrica (**TIMOC**);
 - Delibera ARERA 487/2015/R/eel del 14 ottobre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 19 ottobre 2015 e s.m.i. (**Del. 487/2015/R/eel**);
 - Delibera ARERA 584/2015/R/com del 4 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 dicembre 2015 e s.m.i. (**Del. 584/2015/R/com**);
 - Delibera ARERA 102/2016/R/com del 10 marzo 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 11 marzo 2016 e s.m.i. (**Del. 102/2016/R/com**);
 - Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 4 maggio 2016 e s.m.i. (**Reg. 2016/679**), relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (**GDPR**);
 - Delibera ARERA 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e s.m.i. (**Del. 209/2016/E/com**), che ha approvato il Testo Integrato Conciliazione (**TICO**);
 - Delibera 302/2016/R/com del 9 giugno 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 10 giugno 2016 e s.m.i. (**Del. 302/2016/R/com**);
 - Delibera ARERA 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e s.m.i. (**Del. 413/2016/R/com**), che ha approvato il Testo Integrato della Qualità della Vendita (**TIOV**);
 - Delibera ARERA 463/2016/R/com del 4 agosto 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016 e s.m.i. (**Del. 463/2016/R/com**), che ha approvato il Testo Integrato Fatturazione (**TIF**);
 - Delibera ARERA 555/2017/R/com del 27 luglio 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2017 e s.m.i. (**Del. 555/2017/R/com**), che ha approvato la disciplina delle Offerte PLACET (**PLACET**);
 - Delibera ARERA 593/2017/R/com del 3 agosto 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2017 e s.m.i. (**Del. 593/2017/R/com**), che ha approvato il Testo Integrato Sistema Indennitario (**TISIND**);
 - Delibera ARERA 51/2018/R/com del 1° febbraio 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 2 febbraio 2018 e s.m.i. (**Del. 51/2018/R/com**);
 - Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018 e s.m.i. (**D.Lgs. 101/2018**);
 - Delibera ARERA 148/2019/R/gas del 16 aprile 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 19 aprile 2019 e s.m.i. (**Del. 148/2019/R/gas**), che ha approvato il Testo Integrato Settlement Gas (**TISG**);
 - Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, entrato in vigore il 27 ottobre 2019 (**D.L. 124/2019**) e convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 (**L. 157/2019**);
 - Delibera ARERA 569/2019/R/gas del 27 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e s.m.i. (**Del. 569/2019/R/gas**), che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (**RODG**);
 - Delibera ARERA 426/2020/R/com del 27 ottobre 2020, pubblicata sul sito ARERA in data 29 ottobre 2020 e s.m.i. (**Del. 426/2020/R/com**), che ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (**Codice di condotta commerciale**);
 - Delibera ARERA 63/2021/R/com del 23 febbraio 2021, pubblicata sul sito ARERA in data 25 febbraio 2021 e s.m.i. (**Del. 63/2021/R/com**);
 - Delibera ARERA 135/2021/R/eel del 30 marzo 2021, pubblicata sul sito ARERA in data 2 aprile 2021 e s.m.i. (**Del. 135/2021/R/eel**);
 - Decreto Legislativo n. 210 del 8 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 11 dicembre 2021 e s.m.i. (**D.Lgs. 210/2021**);
 - Delibera ARERA 603/2021/R/com del 21 dicembre 2021, pubblicata sul sito ARERA in data 23 dicembre 2021 e s.m.i. (**Del. 603/2021/R/com**), che ha approvato le Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni;
 - Delibera ARERA 731/2022/R/gas del 29 dicembre 2022, pubblicata sul sito ARERA in data 29 dicembre 2022 e

- s.m.i. (Del. 737/2022/R/gas), che ha approvato la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il triennio 2023-2025 (RTDG);
- Delibera ARERA 100/2023/R/com del 14 marzo 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 17 marzo 2023 e s.m.i. (Del. 100/2023/R/com), che ha approvato l'aggiornamento del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale (TIVG);
 - Decreto MASE 224 del 14 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 235 del 14 luglio 2023 e s.m.i. (D. MASE 224/2023);
 - Delibera ARERA 362/2023/R/eel del 3 agosto 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2023 e s.m.i. (Del. 362/2023/R/eel), che ha approvato l'aggiornamento del Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (TIV);
 - Delibera ARERA 616/2023/R/eel del 27 dicembre 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 29 dicembre 2023 e s.m.i. (Del. 616/2023/R/eel) che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027 (TIT), il Testo integrato del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027 (TIME) e il Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione in vigore dal 1° gennaio 2024 (TIC);
 - Delibera ARERA 617/2023/R/eel del 27 dicembre 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 29 dicembre 2023 e s.m.i. (Del. 617/2023/R/eel), che ha approvato il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2024-2027 (TIOD) e la regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura in vigore dal 1° gennaio 2024 (TIQC).

1.3. Nelle restanti parti del Contratto, le fonti normative suddette sono citate in forma sintetica.

1.4. I riferimenti regolatori e normativi citati nel presente Contratto sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche e integrazioni. Tali previsioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o disponibili sul sito web www.arera.it ovvero tramite le diverse modalità individuate dalle autorità competenti. Saranno in ogni caso applicabili al presente Contratto le normative di legge e provvedimenti delle autorità competenti pro tempore vigenti.

ART. 2. OGGETTO

2.1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito, "CGC") hanno per oggetto la somministrazione, congiunta o disgiunta, di energia elettrica e/o di gas naturale e la fornitura dei servizi associati/connessi/dipendenti dalla detta somministrazione da parte di Bluenergy al Cliente presso il/i POD e/o PDR, indicato/i nella Proposta di Contratto per la Fornitura di gas naturale e/o energia elettrica (in seguito, "Proposta"). Qualora il Cliente abbia optato, nella Proposta, per la fornitura congiunta di gas naturale ed energia elettrica da parte di Bluenergy, le presenti CGC troveranno integrale applicazione. Al contrario, qualora il Cliente abbia optato per la somministrazione unica e disgiunta di energia elettrica o di gas naturale, troveranno applicazione le sole disposizioni delle CGC aventi ad oggetto la somministrazione di gas naturale o di energia elettrica, secondo la scelta operata dal Cliente, fatte salve le disposizioni applicabili indistintamente a entrambe le forniture.

2.2. Le CGC sono completate e integrate dalla Proposta, comprensiva del Mandato per Addebito Diretto SEPA (SDD), dalle Condizioni Tecniche Economiche (CTE) indicate nella stessa, identificate dal Codice offerta, dalla Informativa in materia di Protezione dei Dati Personali, dall'Informativa sui livelli di qualità commerciale, dal Modulo di ripensamento (ove previsto), dalla Scheda Sintetica, nonché dalla Scheda di Confrontabilità (ove prevista). In caso di contrasto tra quanto disposto dai predetti documenti, le CTE prevarranno sulle CGC. Tutti i predetti documenti, salvo il perfezionamento di cui al successivo art. 3, costituiscono il Contratto.

2.3. Con la sottoscrizione della Proposta, il Cliente dichiara di conoscere e accettare il contenuto delle presenti CGC, nonché l'applicabilità delle stesse al rapporto di somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica in caso di perfezionamento del Contratto.

2.4. L'energia elettrica e/o il gas naturale forniti da Bluenergy devono essere utilizzati dal Cliente esclusivamente per soddisfare i fabbisogni del/dei POD e/o PDR, secondo quanto indicato nella Proposta e per gli usi ivi indicati, e non potranno perciò essere utilizzati presso luoghi diversi da quelli riferiti all'ai POD e/o PDR stessi, né potranno essere ceduti sotto qualsiasi forma a terzi. L'energia elettrica e il gas naturale forniti da Bluenergy avranno rispettivamente le caratteristiche tecniche, di potenza e di pressione previste dai Distributori competenti per territorio, tali da soddisfare i fabbisogni del/dei POD e/o PDR insistenti sugli impianti del Cliente.

2.5. Il Cliente s'impegna a comunicare a Bluenergy tutti i dati riportati sulla sezione "Dati Cliente" della Proposta, e ogni loro successiva eventuale variazione e dichiara altresì, assumendosene la relativa responsabilità, di avere titolo per la stipula del Contratto.

ART. 3. MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RIPENSAMENTO

3.1. Il Contratto può essere concluso sia tramite canale fisico (sottoscrizione presso gli sportelli commerciali e/o per il tramite di agenti di vendita), sia tramite il canale telefonico (previo consenso espresso del Cliente da prestarsi nel corso della telefonata registrata) sia tramite procedura on-line. A tal fine il Cliente presenta apposita Proposta che si intende vincolante e irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 c.c., per 45 (quarantacinque) giorni solari dalla sua sottoscrizione o presentazione, scaduti i quali, senza che sia intervenuta la fattiva accettazione di Bluenergy, la detta Proposta diverrà inefficace.

3.2. Il contratto si considera concluso a seguito del ricevimento - da parte del Cliente - della comunicazione di Bluenergy di accettazione del Contratto, oppure al verificarsi di ogni altra forma equipollente di conferma della volontà contrattuale.

3.3. I contratti telefonici conclusi con unica telefonata registrata - esclusi quindi i casi di contratti conclusi in luogo diverso dai locali commerciali e/o tramite FES - divengono vincolanti per il Cliente solo dopo che Bluenergy abbia acquisito dal Cliente un'ulteriore conferma della volontà contrattuale attraverso una chiamata di verifica (check call), anch'essa registrata. Il file audio della telefonata contrattuale registrata sarà archiviato e messo a disposizione del Cliente sul sito web www.bluenergygroup.it/teleselling, con accesso riservato all'area web.

3.4. La fornitura non potrà essere attivata nei seguenti casi:

- mancata risposta del Cliente alla check call (comprese le ipotesi di numero inesistente, errato o non riconducibile al Cliente);
- mancato consenso del Cliente alla registrazione della check call;
- mancato consenso del Cliente all'attivazione del Contratto; in tali ipotesi il Contratto verrà annullato senza responsabilità alcuna delle Parti.

3.5. Nel caso di contratti conclusi in luoghi diversi dai locali commerciali, Bluenergy consegna preliminarmente al Cliente copia della Proposta firmata dal medesimo Cliente e di tutti i documenti contrattuali (CGC, CTE e gli ulteriori allegati contrattuali).

3.6. Nel caso di contratti da concludersi al telefono, il Cliente ha diritto di esprimere la propria accettazione contrattuale per iscritto. In tal caso il Contratto si considererà concluso solo dopo che Bluenergy riceverà il Contratto firmato dal medesimo Cliente.

3.7. Al momento della conclusione del Contratto o al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione dello stesso e comunque, in ogni caso, prima dell'attivazione della fornitura, se questa è avvenuta mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione immediata del documento, Bluenergy consegnerà o trasmetterà al Cliente finale in forma cartacea o, a scelta del Cliente stesso, su altro supporto durevole, una copia integrale del Contratto.

3.8. Ai sensi del TIRV, nel caso in cui il Contratto sia stato concluso in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente di piccole dimensioni, con riferimento agli adempimenti a carico del medesimo Fornitore volti a verificare l'avvenuta conferma del Contratto, può inviare a Bluenergy un reclamo per contestare il Contratto entro e non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di emissione della prima bolletta, nel caso di Cliente domestico, ovvero di 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, nel caso di Cliente non domestico. Per tale data si intende: a) il decimo giorno solare successivo alla data in cui il Fornitore ha consegnato al vettore postale la lettera di conferma; b) in alternativa, la data della chiamata di conferma; c) qualora la lettera di conferma non risulti inviata o la chiamata di conferma non risulti essere stata effettuata, la data di scadenza del pagamento della prima bolletta emessa dal fornitore contestato. Ferma restando l'applicazione delle previsioni di cui al Codice del Consumo, l'inizio del reclamo è condizione necessaria per l'avvio delle eventuali procedure speciali conciliative e ripristinatorie, cui la Società ha aderito, previste dal medesimo TIRV.

3.9. Bluenergy si riserva in ogni caso la facoltà di non accettare la Proposta e/o di revocare la richiesta di switching avanzata in nome e per conto del Cliente, nelle ipotesi previste al successivo art. 4 delle presenti CGC. In ogni caso, il Contratto annulla e sostituisce ogni altro precedente accordo verbale e/o scritto intervenuto in precedenza tra il Cliente e Bluenergy, anche per tramite di incaricati alla vendita di quest'ultima.

3.10. Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente consumatore mediante forme di comunicazione a distanza, ovvero in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore, il Cliente potrà esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri né motivazioni, entro 14 (quattordici) giorni solari dal momento della conclusione del Contratto, tramite comunicazione scritta o utilizzando l'apposito modulo allegato al Contratto, da inviare a Bluenergy per raccomandata A/R all'indirizzo Bluenergy Group S.p.A., Viale Venezia 430, 33100 Udine (UD), oppure via e-mail all'indirizzo ripensamenti@bluenergygroup.it. Tale termine è esteso a 30 (trenta) giorni nel caso di Contratto concluso nel

contesto di:

- visite non richieste del Fornitore presso l'abitazione del Consumatore;
- escursioni organizzate dal Fornitore.

3.11. In ogni caso, ai fini del rispetto del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento fa fede la data di invio della comunicazione o del modulo di ripensamento da parte del Cliente.

3.12. Qualora il Contratto venga concluso con un Cliente consumatore in luogo diverso dai locali commerciali ovvero a distanza, le attività necessarie all'esecuzione del Contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento di cui al comma precedente, salvo che il Cliente presenti una espresa richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso tale termine. Tale richiesta può comportare un anticipo della fornitura rispetto alle tempistiche di norma applicate dal Fornitore. In questo caso, qualora non sia stata avviata la fornitura, il Consumatore potrà comunque esercitare il ripensamento ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti dal Fornitore così come determinati dalla normativa vigente. Nel caso di avvio della fornitura, il Consumatore sarà tenuto al pagamento degli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal Contratto fino al momento della cessazione della fornitura stessa. In questo caso, ai sensi degli artt. 50.3 e 51.8 del Codice del Consumo, il Consumatore riconosce che una volta che il Contratto sarà stato interamente eseguito dal Fornitore non avrà più diritto di esercitare il ripensamento.

Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, qualora non fossero già state avviate dal Fornitore le attività di avvio dell'esecuzione del Contratto per il quale il Consumatore ha esercitato il ripensamento, la fornitura sarà garantita dal precedente fornitore qualora il precedente contratto di fornitura non risulti essere stato sciolto. In alternativa la fornitura potrà essere garantita per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del POD/PDR sulla base della volontà manifestata dal Consumatore o dal soggetto che eroga il servizio di fornitura di ultima istanza. La fornitura potrebbe altresì essere avviata da Bluenergy per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del POD/PDR sulla base della volontà manifestata dal Consumatore. Il Consumatore che esercita il ripensamento al fine di cessare la fornitura dovrà richiedere la disattivazione del POD/PDR all'attuale fornitore che provvederà a richiedere l'esecuzione della prestazione al Distributore locale anche tramite l'eventuale utente del servizio di trasporto e dispacciamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 81.7 del TIQE o di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 47.6 della RQDG.

ART. 4. DECORRENZA E DURATA - RECESSO E RISOLUZIONE - VOLTURA, SUBENTRO, VARIAZIONI ANAGRAFICHE

4.1. La somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica da parte di Bluenergy avrà inizio dalla prima data utile secondo le tempistiche stabilite da ARERA e compatibilmente con l'intervenuta efficacia del recesso esercitato verso il precedente fornitore (se Contratto concluso per cambio fornitore).

4.2. La data di attivazione prevista è determinata come segue: (i) mesi 2 (due) per tutti i Clienti provenienti dai Servizi di Ultima Istanza, nonché per tutti i Clienti provenienti dal mercato libero in Bassa Tensione o Domestici; (ii) mesi 6 (sei) per i Clienti alimentati in Media Tensione, salvo tempistiche diverse in quanto dipendenti dal contratto sottoscritto con precedenti fornitori; tale data si intende puramente indicativa, in quanto soggetta a possibili variazioni per ragioni connesse ad adempimenti tecnici/contrattuali da parte di Bluenergy, ivi compresi quelli necessari all'effettuazione del credit check di cui al successivo art. 4.5, e da parte dei soggetti esercenti i servizi di dispacciamento, trasmissione, trasporto, distribuzione.

Nel caso in cui la data di avvio effettivo della fornitura risultasse diversa rispetto alla data di presunta attivazione indicata dal precedente art. 4.2, il Cliente verrà informato della eventuale diversa data di avvio, o di mancato avvio e delle cause che l'hanno determinata. Tali circostanze non potranno, in ogni caso, costituire motivo di richieste da parte del Cliente per risarcimento danni e/o indennizzi e/o pretese di qualsivoglia natura.

4.3. La somministrazione si deve ritenere condizionata all'attivazione, da parte dei soggetti competenti, dei servizi di cui al successivo art. 6, ovvero dispacciamento, trasmissione, trasporto, distribuzione. Ove il/i PDR e/o il/i POD non siano allacciati alla rete di distribuzione locale, i termini decorreranno dal momento dell'ultimazione dell'allacciamento ed a seguito del rilascio delle idonee autorizzazioni/accertamenti, nonché a seguito dell'attivazione del contatore da parte del Distributore.

4.4. Nel caso di discordanza fra i dati forniti dal Cliente con la Proposta e quelli messi a disposizione dal SII o dal Distributore, la Società si riserva di avviare la Fornitura sulla base di questi ultimi; tale circostanza non potrà essere addotta dal Cliente quale giustificazione al mancato pagamento delle bollette. Ai sensi del TISG, i titolari di PDR con uso civile possono inviare al Fornitore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per dichiarare l'utilizzo del gas corrispondente al proprio uso, impegnandosi a comunicare tempestivamente, sempre con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, le eventuali successive modifiche che dovessero intervenire; i titolari di PDR con uso tecnologico trasmettono dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente le informazioni relative alla categoria d'uso del gas e alla classe di prelievo da associare ai propri PDR.

4.5. Fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 4.2, la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica avrà inizio a condizione che:

- esista un adeguato allacciamento alla rete di distribuzione in grado di garantire la portata richiesta;
- il Cliente sia dotato di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente;
- la Proposta sia compilata correttamente, in modo leggibile, integralmente e che sia debitamente sottoscritta dal Cliente in tutti gli appositi campi;
- il Cliente abbia presentato tutti gli atti e i documenti necessari per la conclusione del Contratto;
- il Cliente non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di switching;
- la verifica dell'affidabilità creditizia del Cliente (credit-check), ove applicabile, abbia esito positivo;
- Bluenergy abbia ottenuto idonea copertura assicurativa o plafond di credito, relativamente al Cliente, da primaria compagnia assicurativa o altro ente finanziario autorizzato (ove tali misure siano applicabili) con cui Bluenergy abbia a, o possa, stipulare accordi finalizzati alla copertura del rischio di credito commerciale;
- la misura protesti relativa al Cliente sia negativa e/o il Cliente non sia assoggettato a procedure esecutive e/o procedure concorsuali e/o piani di risanamento/ristrutturazione del debito di cui alla vigente Legge fallimentare;
- il/i Mandato/i per Addebito Diretto del Cliente, ove necessariamente previsto/i, risulti/no attivo/i;
- le eventuali garanzie di cui al successivo art. 9 risultino rilasce/ricostituite.

4.6. Il Fornitore si riserva di non dare corso all'esecuzione del Contratto nei casi in cui:

- il Cliente richiedente sia stato in precedenza titolare del medesimo POD/PDR o di un altro POD/PDR interrotto a seguito dell'intervento di interruzione della fornitura per morosità e per il quale risultino eventuali importi insoliti riguardanti l'intervento stesso;
- il POD/PDR rientra tra quelli per i quali ha la possibilità di revocare la richiesta di switching o accesso in quanto servito, all'atto della richiesta stessa o in precedenza, nell'ambito del Servizio di Salvaguardia o di Default Distribuzione;
- il Cliente sia stato in precedenza oggetto di iniziative giudiziarie per l'accesso forzoso a seguito di risoluzione contrattuale per impossibilità di interruzione dell'alimentazione sul medesimo PDR o altro PDR, con fatturazione diretta da parte del Distributore locale dei relativi oneri che risultano in tutto o in parte ancora non pagati.

In caso di mancata esecuzione del Contratto verranno meno gli effetti del recesso del contratto di fornitura stipulato con il fornitore precedente.

4.7. Nel caso di Cliente già servito da altra società di vendita, al fine di procedere con l'esecuzione del Contratto, il Fornitore si riserva di richiedere lo switching con possibilità di avvalersi dell'esercizio di revoca. In tal caso il Fornitore sarà informato in merito a:

- accessibilità o meno del PDR;
- se il POD/PDR risulta chiuso a seguito dell'intervento di sospensione della fornitura per morosità;
- mercato di provenienza del POD/PDR, distinguendo tra Mercato libero e servizi di ultima istanza;
- se per il medesimo POD/PDR sia in corso una richiesta di indennizzo (CMOR);
- date delle eventuali richieste di sospensione del POD/PDR per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di accesso alla rete per switching formulata dal Fornitore;
- date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di switching;
- l'eventuale indicazione, per il POD proveniente dal Servizio di Salvaguardia, che lo stesso è stato attivato a seguito di risoluzione del contratto di dispacciamento e trasporto dell'utente.

A seguito del ricevimento delle predette informazioni relative al POD/PDR, il Fornitore si riserva di non dar seguito allo switching dandone apposita comunicazione al Cliente; in questo caso non verrà data esecuzione al presente Contratto e verranno meno gli effetti del recesso dal contratto di fornitura stipulato con il fornitore precedente.

4.8. Il Contratto è a tempo indeterminato.

4.9. In conformità all'Allegato A alla Delibera 302/2016/R/com e salvo quanto previsto al successivo art. 4.12, è facoltà del Cliente recedere dal Contratto per cambiare fornitore in qualsiasi momento e senza oneri, rilasciando al fornitore entrante apposita procura. Sarà onere del fornitore entrante comunicare il recesso al precedente fornitore attraverso la presentazione della richiesta di switching al SII.

4.10. Se il Cliente recede non per cambiare fornitore, bensì per cessare la fornitura, il termine di preavviso è di 1 (un)

mese a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte di Bluenergy. In tale ipotesi la comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata direttamente dal Cliente a Bluenergy mediante raccomandata A/R o PEC. In caso di recesso per cessazione della fornitura, il Cliente resta responsabile dei consumi di energia elettrica e/o gas naturale e di quant'altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la sospensione della fornitura. In caso di negato accesso al Contatore, per indisponibilità del Cliente finale, il Distributore locale è tenuto a effettuare fino a 3 (tre) tentativi di disattivazione, in seguito ai quali Bluenergy si riserva in alternativa di: i) richiedere l'interruzione dell'alimentazione del PDR/POD, con oneri a carico del Cliente; ii) risolvere il Contratto e richiedere l'attivazione dei servizi di ultima istanza. In ogni caso, eventuali prelievi intercorrenti tra la data di richiesta di cessazione della fornitura da parte del Cliente e l'eventuale intervento di chiusura del PDR/POD e/o interruzione da parte del Distributore locale e/o risoluzione contrattuale saranno comunque posti a carico del Cliente.

4.11. Bluenergy si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto con comunicazione scritta e inviata al Cliente a mezzo raccomandata A/R o PEC con un preavviso di 6 (sei) mesi decorrente dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente.

4.12. Per i clienti di piccole dimensioni, con riferimento alle sole forniture di energia elettrica a prezzo fisso e a tempo determinato, oppure a prezzo fisso e a tempo indeterminato ma con CTE a tempo determinato, Bluenergy si riserva di addebitare al Cliente un importo a titolo di onere di recesso anticipato, nell'eventualità in cui il Cliente stesso eserciti il diritto di recesso nel corso del periodo di validità delle CTE. L'importo addebitato in tale circostanza è riportato nelle CTE sottoscritte dal Cliente.

4.13. Il Cliente di grandi dimensioni potrà altresì recedere al fine di cambiare fornitore inviando specifica comunicazione tramite lettera raccomandata A/R o PEC a Bluenergy con almeno 6 (sei) mesi di preavviso rispetto all'ultimo giorno di validità delle CTE in essere al momento dell'esercizio della facoltà di recesso; il recesso avrà efficacia a partire dal giorno successivo all'ultimo giorno di validità delle CTE. Qualora il Cliente di grandi dimensioni receda prima del suddetto termine, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno, Bluenergy avrà diritto a fatturare per ciascun PDR/POD e per ciascun mese di mancata fornitura una penale così calcolata:

- forniture di gas naturale: un importo unitario di 0,20 €/Smc moltiplicato per il consumo presunto di ciascun mese di mancata somministrazione;
- forniture di energia elettrica con potenza disponibile inferiore od uguale a 17 kW, un importo fisso di 50,00 € e un ulteriore importo, da applicarsi per ciascun mese di mancata fornitura, pari a 10,00 € per ogni kW di potenza disponibile;
- forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 17 kW, un importo fisso di 100,00 € e un ulteriore importo, da applicarsi per ciascun mese di mancata fornitura, pari a 20,00 € per ogni kW di potenza disponibile.

4.14. Nel caso in cui il Cliente di grandi dimensioni comunichi direttamente il recesso al precedente fornitore, senza quindi avvalersi di Bluenergy, e da tale comunicazione dovesse derivare l'addebito al Cliente da parte del precedente fornitore di importi a titolo di penale per recesso anticipato in violazione dei termini di recesso pattuiti tra il Cliente e il precedente fornitore, Bluenergy non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile di detta violazione dal Cliente e/o essere chiamata a corrispondere somme al Cliente a titolo di rimborso dell'eventuale penale addebitata allo stesso dal precedente fornitore e/o a titolo di risarcimento del danno e/o a qualsivoglia altro titolo.

4.15. In caso di voltura nella fornitura di un nuovo Cliente su POD/PDR attivo (senza soluzione di continuità) il volturante dovrà richiedere al Fornitore la voltura e comunicare l'eventuale autolettura rilevata. Per la fornitura di energia elettrica, nel caso in cui il volturato non fosse cliente di Bluenergy sarà comunque possibile per il volturante presentare al Fornitore stesso una richiesta di voltura con contestuale cambio di fornitore. Il volturante dovrà, in entrambi i casi, stipulare un nuovo contratto previa presentazione dei documenti richiesti da Bluenergy. In tal caso l'avvio dell'esecuzione della fornitura in capo al volturante coinciderà con la data di voltura secondo la regolazione vigente (Del. 135/2021/R/eeL, Del. 102/2016/R/com e s.m.i.), che non necessariamente corrisponde alla data di eventuale rilevazione dell'autolettura o richiesta di voltura. Il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di voltura, comunicandolo al Cliente, e di procedere alla risoluzione del contratto in essere alla data di presentazione della richiesta di voltura per il POD/PDR interessato.

4.16. Fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, ciascuna delle Parti potrà risolvere il Contratto senza preavviso, previa comunicazione della parte interessata, nei seguenti casi: a) liquidazione o scioglimento per qualsivoglia ragione o cessazione dell'effettiva attività di impresa; b) ritardo superiore ad un mese nel pagamento da parte del Cliente di una bolletta, fermo restando il necessario esperimento delle procedure previste dalle vigenti norme in materia di morosità, TIMG e TIMOE; c) insolvenza dichiarata del Cliente; d) inefficacia del contratto di Trasporto e/o di Dispacciamento che determini l'impossibilità della prestazione da parte di Bluenergy per causa non imputabile alla stessa, fatti salvi i diritti e le azioni del Cliente allorché l'impossibilità dipenda da causa imputabile a Bluenergy; e) reiterato pagamento ritardato, mancato o parziale da parte del Cliente e/o trasmissione da parte di quest'ultimo di attestazione di pagamento il cui codice identificativo venga disconosciuto dall'Istituto Bancario e/o da Poste Italiane e/o da altro Istituto di Pagamento; f) ove prevista, mancata attivazione o revoca successiva del Mandato per Addebito Diretto SEPA (SDD) e/o mancata ricezione del detto mandato sottoscritto dal Cliente, al massimo entro la data di attivazione della fornitura; g) mancato rilascio/ricostituzione delle eventuali garanzie ove previste di cui al successivo art. 9; h) mancato utilizzo dell'energia elettrica e del gas naturale secondo quanto disciplinato dal precedente art. 2.4 ovvero utilizzo fraudolento della/o stessa/o; i) manomissione dei misuratori e delle apparecchiature per il controllo delle misure; j) sussistenza di obbligazioni insolute a carico del Cliente non domestico relative alla somministrazione di energia elettrica con altri fornitori; m) qualora i dati forniti dal Cliente non domestico a Bluenergy non risultassero veritieri o qualora il Cliente fosse vincolato da precedenti impegni contrattuali e/o obbligazioni insolute relative alla somministrazione con altri fornitori a partire dalla data di decorrenza della somministrazione da parte di Bluenergy; n) il Cliente sia deceduto, fatta salva la presentazione della voltura *mortis causa*; o) in caso di impossibilità, da parte del Distributore, di eseguire con esito positivo la disattivazione della fornitura richiesta dal Cliente finale.

4.17. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno avvenire con modalità tali da permetterne la verifica dell'effettiva ricezione.

ART. 5. ALTRI ASPETTI DELLA SOMMINISTRAZIONE, FORZA MAGGIORE

5.1. Il Cliente dichiara di essere a piena conoscenza e di accettare incondizionatamente che tutti gli aspetti riguardanti la qualità della somministrazione (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, variazioni di tensione o pressione, microinterruzioni nell'erogazione dei servizi, modifica delle caratteristiche di allacciamento alla rete, pressione, tensione, frequenza, manutenzione della rete, ecc.) attengono esclusivamente ai rapporti in essere tra il Cliente e il Distributore ovvero il Gestore della rete di trasporto nazionale secondo quanto disciplinato dalla regolazione vigente e in virtù delle disposizioni di cui al successivo art. 6.

5.2. Il Cliente dichiara e riconosce che Bluenergy non potrà essere ritenuta responsabile, neanche parzialmente e/o indirettamente, di danni causati dalla qualità di somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica o, in generale, dalla connessione del/dei POD e del/ dei PDR alla rete, poiché Bluenergy non esercita attività di trasporto e/o dispacciamento e/o distribuzione. Il Cliente, inoltre, dichiara e riconosce incondizionatamente che eventuali interruzioni e/o limitazioni di somministrazione, con o senza preavviso, dovute a cause accidentali e/o a cause di forza maggiore oppure anche a provvedimenti di Pubblica Autorità (a titolo indicativo e non limitativo, interruzioni e/o sospensioni della somministrazione per lavori programmati dal Distributore, eventi naturali, stati di calamità dichiarati, scioperi, ecc.) non attribuiranno in nessun caso al Cliente il diritto a formulare una richiesta di risarcimento danni né confronti di Bluenergy e/o ridurre e/o sospendere i pagamenti dovuti a Bluenergy, né parimenti Bluenergy potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile.

5.3. In tali casi, l'interruzione ovvero la mancata erogazione, fatto salvo il recesso del Cliente ai sensi del precedente art. 4, non potranno costituire causa di risoluzione del Contratto né potrà essere richiesto/imposto a Bluenergy di garantire modalità alternative di somministrazione.

ART. 6. MANDATI PER TRASPORTO, DISPACCIAMENTO, TRASMISSIONE E SERVIZI ACCESSORI

6.1. Con riferimento all'ai POD indicato/i, il Cliente, con la sottoscrizione del Contratto, conferisce a Bluenergy mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile, a stipulare e gestire i Contratti relativi ai servizi di dispacciamento, trasmissione e distribuzione di cui all'art. 4 della Del. n. 111/06 (Incluse la ricezione e la gestione dei dati di consumo rilevati dal Distributore competente per il servizio di misura), rilasciando ampia manleva. Le Parti sin d'ora si assumono tutti gli oneri previsti a carico del mandante e del mandatario dagli artt. 1703 e seguenti del c.c. per l'ipotesi di mandato senza rappresentanza.

6.2. Il Cliente conferisce a Bluenergy altresì il mandato con rappresentanza per la gestione del contratto di connessione del/dei POD (ovvero di attività, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: allacciamento, voltura, aumento di potenza, spostamento di gruppi di misura, disattivazioni, ecc.). Contestualmente il Cliente conferisce a Bluenergy anche mandato con rappresentanza all'accettazione delle condizioni tecniche allegate al suddetto contratto di trasmissione e distribuzione.

6.3. Per quanto riguarda i mandati di cui ai precedenti commi, si intende che Bluenergy abbia la facoltà di nominare uno o più submandatari per la stipulazione dei menzionati contratti.

6.4. I sopradescritti mandati rimarranno efficaci per tutta la durata del Contratto e secondo quanto previsto dalla

normativa vigente in materia. Detti mandati sono a titolo gratuito; i relativi oneri sostenuti da Bluenergy verranno raddibitati al Cliente in sede di fatturazione.

6.5. Con la sottoscrizione del Contratto per switching, il Cliente dichiara, inoltre, di voler recedere dal/i contratto/i di somministrazione attualmente in essere e, a tale fine, rilascia a Bluenergy, ai sensi della Del. 302/2016/R/com apposta procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto col fornitore uscente. Eventuali penali addebitate dal precedente fornitore al Cliente finale, più in generale e in qualunque caso, rimarranno ad esclusivo carico del Cliente stesso.

6.6. Bluenergy attesta che, con riferimento alla fornitura di gas naturale regolata dal presente Contratto, agisce in veste di (i) utente del servizio di distribuzione e, con riferimento alla fornitura di energia elettrica regolata dal presente Contratto, in veste di (ii) utente del trasporto e del dispacciamento. Nel caso in cui Bluenergy mutasse la sua condizione in mera controparte commerciale, ovvero non più come (i) utente del servizio di distribuzione gas e/o (ii) utente del trasporto energia e del dispacciamento energia, ne darà comunicazione al Cliente. In tal caso l'efficacia del presente Contratto sarà risolutivamente condizionata all'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 27bis della Del. 138/04, e di cui all'art. 22.3 del TIMOE, con la precisazione che, in tale caso: a) il presente Contratto continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall'art. 27bis della Del. 138/04, e dall'Allegato B alla Del. 487/2015/R/eeL, che saranno comunicati al Cliente; b) la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non abbia trovato un altro fornitore, nell'ambito dei Servizi di ultima istanza.

6.7. In relazione al procedimento avviato dall'ARERA con la Delibera 158/2024/R/com, il Cliente designa univocamente il Fornitore quale soggetto terzo cui il SII possa mettere a disposizione i dati del Contatore di fornitura relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo del gas naturale.

ART. 7. RILEVAZIONE CONSUMI, FATTURAZIONE, PAGAMENTO

7.1. La fatturazione della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni. Eventuali errori di misura, a qualsiasi causa attribuibili, o di comunicazione dei dati da parte del Distributore daranno luogo a conguaglio degli importi erroneamente fatturati nella prima bolletta utile.

7.2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fiscale, la bolletta viene recapitata in formato cartaceo, oppure in formato digitale/elettronico (bolletta dematerializzata), per i Clienti che scelgono questa opzione, le cui modalità di attivazione sono disponibili sul sito www.bluenergygroup.it, presso gli uffici territoriali, oppure rivolgendosi al servizio clienti. Per il recapito delle bollette non è previsto alcun onere specifico.

7.3. Ciascuna bolletta verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni salvi calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta. Bluenergy trasmette al Cliente la "Bolletta sintetica"; il Cliente può sempre ricevere gli "Elementi di dettaglio" previa richiesta scritta.

7.4. La bolletta dei clienti di piccole dimensioni è inoltre accompagnata da strumenti di servizio quali la Guida alla lettura delle voci di spesa e il Glossario, entrambi disponibili sul sito www.bluenergygroup.it, presso gli uffici territoriali, oppure richiedibili rivolgendosi al servizio clienti.

7.5. La bolletta di chiusura, ovvero la bolletta emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale e contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal Cliente, al fine di recapitare la stessa entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno della cessazione della fornitura, verrà emessa non oltre (i) il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo di sei settimane, qualora nel contratto di fornitura siano previste modalità di emissione della bolletta in formato elettronico, oppure non oltre (ii) l'ottavo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo di sei settimane, nei casi differenti da quelli di cui al precedente punto (i).

7.6. In caso di indisponibilità dei dati misura effettivi messi a disposizione dal Distributore in occasione della cessazione della fornitura, e di autoletture comunicate dal Cliente validate dal Distributore, verrà emessa - entro gli stessi termini suddetti - una bolletta con consumi stimati contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto, cui seguirà bolletta di chiusura una volta disponibili letture effettive del Distributore.

7.7. Il Distributore è il soggetto responsabile dell'attività di rilevazione dei consumi presso il POD/PDR. Il Cliente si impegna pertanto a garantire l'accesso al Contatore agli incaricati del Distributore, onde consentire la verifica e la rilevazione dei dati di consumo, nonché per la verifica e controllo della sicurezza degli impianti installati.

7.8. Salvo diverso accordo con il Cliente risultante dalle CTE o dalla Proposta, la fatturazione degli importi dovuti per la fornitura di **energia elettrica** avverrà su base mensile.

La rilevazione dei dati di consumo dell'energia elettrica avverrà mediante telelettura, nel caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto (smart meter), o tramite tentativi di lettura effettuati da personale incaricato dal Distributore locale, secondo la periodicità minima prevista dalla normativa vigente di seguito indicata, fatti salvi eventuali piani alternativi previsti dal Distributore locale e/o diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale. In particolare, la frequenza con cui il Distributore è tenuto a effettuare tentativi di lettura per la fornitura di energia elettrica è:

- almeno mensile per POD dotati di contatori elettronici o per POD con potenza disponibile superiore a 16,5 kW;
- almeno quadrimestrale per i POD monorari con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
- giornaliera per POD dotati di contatori 2G.

In assenza di comunicazione dei dati di consumo predetti, per ritardo e/o difetto di comunicazione del Distributore e/o mancato allineamento dei sistemi informativi, Bluenergy effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, determinando il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, come forniti dal Distributore ed eventualmente integrati con altre informazioni ritenute utili alla determinazione dei prelievi del Cliente finale (i) consumi storici del Cliente: per i primi 12 mesi dati dal consumo annuo dichiarato dal Cliente nella proposta di contratto, successivamente ricalcolati in caso di disponibilità del dato di consumo mensile sulla base delle letture effettive; (ii) residenza o meno presso il POD; (iii) dati tecnici indicati dal Cliente nella Proposta; (iv) dato di misura comunicato dal Distributore per il periodo di riferimento immediatamente precedente a quello oggetto di stima], in modo tale che lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati venga ridotto al minimo, e nel rispetto degli standard generali di qualità delle stime dei consumi fatturati di cui all'art. 10 del TIF.

7.9. Salvo diverso accordo con il Cliente risultante dalle CTE o dalla Proposta, la fatturazione degli importi dovuti per la fornitura di **gas naturale** avverrà con la seguente frequenza:

- per consumi fino a 500 Smc/anno, quadrimestrale;
- per consumi superiori a 500 e fino a 5.000 Smc/anno, 9 (nove) volte all'anno;
- per consumi superiori a 5.000 Smc/anno, mensile.

Relativamente alla fornitura di gas naturale, per i PDR non dotati di smart meter, la frequenza dei tentativi di lettura è fissata in:

- 1 (uno) tentativo l'anno per PDR con consumi fino a 500 Smc/anno;
- 2 (due) tentativi l'anno per PDR con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno;
- 3 (tre) tentativi l'anno per PDR con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
- 1 (uno) tentativo mensile per PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.

Diversamente, per quanto concerne i PDR dotati di smart meter:

- con Contatore di classe G4 o G6, la rilevazione dei consumi del gas avverrà con frequenza mensile senza dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato: (i) fino all'ultimo giorno gas del mese di riferimento; (ii) in subordine, fino a uno dei primi 3 (tre) giorni successivi all'ultimo giorno del mese di riferimento;
- diversi da quelli precedenti, la rilevazione dei consumi del gas avverrà con frequenza mensile con dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato fino all'ultimo giorno gas del mese di riferimento.

Per il solo gas naturale, qualora il tentativo di lettura di un Misuratore non accessibile o parzialmente accessibile da parte del Distributore non vada a buon fine, lo stesso informerà il Cliente di tale esito negativo e della possibilità dell'autolettura, rilasciando opportuna nota informativa.

In caso di mancata lettura di un Misuratore accessibile di gas naturale non smart meter entro i termini suddetti, il Fornitore riconoscerà al Cliente di piccole dimensioni un indennizzo automatico pari a 35 (trentacinque) euro, o il diverso importo previsto, secondo le modalità previste dalla normativa in materia di qualità commerciale, e in ogni caso solo a seguito della effettiva ricezione del medesimo indennizzo versato dal Distributore locale.

In assenza di comunicazione dei dati di consumo predetti, per ritardo e/o difetto di comunicazione del Distributore e/o mancato allineamento dei sistemi informativi, Bluenergy effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, determinando il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, come forniti dal Distributore ed eventualmente integrati con altre informazioni ritenute utili alla determinazione dei prelievi del Cliente finale (i) consumi storici del Cliente: per i primi 12 mesi consumo annuo dichiarato dal Cliente nella proposta di contratto, eventualmente corretto e/o integrato sulla base dei dati tecnici da egli indicati, dal 13° mese ricalcolo mensile del dato di consumo, sulla base delle letture effettive disponibili, (ii) andamento climatico, (iii) destinazione d'uso del gas, (iv) dati tecnici indicati dal Cliente nella Proposta, (v) dato di misura comunicato dal Distributore per il periodo di riferimento immediatamente precedente a quello oggetto di stima], in modo tale che lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati venga ridotto al minimo, e nel rispetto degli standard generali di qualità delle stime dei consumi fatturati di cui all'art. 10 del TIF.

7.10. Il Cliente effettuerà il pagamento dell'intera somma indicata in ciascuna bolletta entro il termine di scadenza nella stessa indicata. Tale termine non sarà inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della bolletta stessa. Il pagamento verrà effettuato mediante Addebito Diretto SEPA (SDD) del conto corrente bancario o postale

del Cliente, a seconda del tipo di mandato (CORE o B2B) dallo stesso sottoscritto con la Proposta, salvo quanto di volta in volta eventualmente specificato nelle CTE. In nessun caso sono previsti addebiti in bolletta di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente. Ai sensi e per gli effetti delle presenti CGC, il Mandato per Addebito Diretto SEPA (SDD) non si intenderà conferito finché il relativo modulo non pervenga debitamente compilato e sottoscritto all'indirizzo Bluenergy Group S.p.A., Viale Venezia 430, 33100 Udine (UD), entro e non oltre la data di attivazione della fornitura. Eventuali modalità aggiuntive di pagamento verranno comunicate da Bluenergy al Cliente, anche tramite nota in bolletta. Resta salvo l'addebito del deposito cauzionale e/o altre garanzie di cui all'art. 9, in ogni caso di opzione di modalità di pagamento diversa dall'Addebito Diretto SEPA (SDD). La mancata attivazione e/o l'eventuale disattivazione del SDD darà quindi titolo a Bluenergy di richiedere il versamento di un deposito cauzionale, o la prestazione di altra garanzia ove prevista, in conformità al successivo art. 9 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 4. In caso di variazione delle coordinate bancarie indicate sul relativo modulo allatto di conferimento del SDD, rimane obbligo del Cliente comunicare immediatamente a Bluenergy, trasmettendo il relativo modulo debitamente compilato e sottoscritto, le nuove coordinate bancarie per consentire il tempestivo aggiornamento del mandato. In corso di somministrazione, qualora Bluenergy riceva dall'Azienda di credito, indicata dal Cliente/Debitore nel mandato SDD (CORE o B2B), lo storno dell'addebito effettuato in conformità al mandato, ogni onere sostenuto da Bluenergy per tale storno, nonché relativo alle spese di gestione, verrà raddibitato al Cliente nella prima bolletta utile. Eventuali reclami e/o richieste di rettifica di fatturazione non daranno diritto al Cliente di diffidare e/o sospendere i pagamenti, sia di bollette di consumo, compresi i casi di addebito di corrispettivi connessi alla e/o derivanti dalla fornitura di gas e/o energia elettrica, sia di importi dovuti a titolo di interessi di mora, o di spese di gestione sollecite.

7.11. Il Cliente è consapevole che in caso di ritardato pagamento di 2 (due) bollette di gas naturale e/o energia elettrica, anche non consecutive, potrà decadere da sconti e/o benefici riconosciuti nelle CTE, compreso il beneficio del maggior termine per il pagamento delle bollette, ove previsto, senza che sia necessaria alcuna preventiva comunicazione da parte di Bluenergy.

7.12. Il Cliente di piccole dimensioni è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in bolletta, salva la possibilità di ottenere la rateizzazione se titolare di Bonus sociale, secondo quanto stabilito dalla Del. 584/2015/R/com e s.m.i. nei casi di:

(per la fornitura di energia elettrica) a) bolletta contenente ricalcoli, per casi diversi dalla lett. d), superiori al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli;

(per la fornitura di gas naturale) b) clienti per i quali la frequenza di emissione della bolletta non è mensile qualora la bolletta di conguaglio, per casi diversi dalle lett. c) e d), sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; c) clienti con un gruppo di misura accessibile a sia, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio;

(per entrambe le forniture) d) clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile agli stessi, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura; e) mancato rispetto, anche episodico, della frequenza di emissione della bolletta prevista dal Contratto; f) fatturazione di importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIOV.

7.13. La rateizzazione è offerta nel caso in cui si verifichino le condizioni sopra previste e con esclusivo riferimento a: a) bollette che contabilizzano i consumi riferiti al periodo di agevolazione; b) bollette emesse durante il periodo di agevolazione, pur riferendosi a consumi pregressi.

7.14. Il Cliente, anche se non titolare di Bonus sociale, ai sensi della Del. 463/2016/R/com e s.m.i. ha diritto alla rateizzazione solo nei casi di cui ai precedenti art. 7.12.e e 7.12.f.

7.15. La richiesta di rateizzazione dovrà essere formulata dal Cliente finale entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine di scadenza del pagamento della bolletta rateizzabile, a pena di decadenza.

7.16. Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante (comune non inferiore a due) pari, con riferimento all'art. 1712: a) nei casi da a) a d), almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli; b) nel caso e), almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione; c) nel caso f), al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi. Le rate non sono cumulabili.

7.17. Sulle somme relative ai pagamenti rateali il Cliente è tenuto a corrispondere interessi in misura pari a quanto previsto ai successivi artt. 8.1 e 8.2, calcolati dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.

7.18. La rateizzazione di cui sopra non è offerta per corrispettivi inferiori a euro 50 (cinquanta).

7.19. Eventuali richieste di rateizzazione non afferenti ai casi sopra descritti verranno valutate di volta in volta dal Fornitore.

7.20. Il pagamento di tutti gli importi relativi alla somministrazione, alle eventuali maggiori spese e/o agli oneri di gestione previsti dal successivo art. 8 in caso di morosità e/o agli interessi moratori, ivi compresi gli eventuali importi riferiti al corrispettivo C^{mor} e al credito ceduto dall'esercente la salvaguardia, non potrà essere differito e/o ridotto da parte del Cliente, neanche in caso di contestazione o reclamo, né le somme dovute a Bluenergy potranno essere compensate con eventuali crediti che il Cliente vanti nei confronti di Bluenergy, anche in relazione ad altri eventuali contratti di somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale, salvo diverso ed espresso accordo tra le Parti intervenuto per iscritto. La suddetta norma contrattuale non trova applicazione qualora il Cliente sia un Consumatore. In tale fattispecie, qualora Bluenergy sia tenuta a rimborsare al Cliente somme, per qualsivoglia titolo, tale rimborso verrà effettuato mediante l'accredito delle somme dovute al Cliente a partire dalla prima bolletta utile, oppure attraverso bonifico sulle coordinate bancarie/postali fornite dal Cliente nel caso di sua richiesta. Il rimborso verrà effettuato da Bluenergy con le modalità predette esclusivamente nel caso in cui non risultino posizioni insolite dalla situazione contabile del Cliente stesso. In caso contrario, le somme oggetto di rimborso saranno imputate a compensazione. Bluenergy non provvede a rimborsi mediante spedizione di assegni bancari e/o circolari tramite servizio postale. Bluenergy si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento alla scadenza della bolletta per importi inferiori a € 10,00, richiedendoli a partire dalla prima bolletta utile successiva.

7.21. Anche in seguito alla cessazione del Contratto, per qualsiasi causa, Bluenergy addebiterà e/o accrediterà al Cliente le somme dallo stesso dovute in quanto risultanti da rettifiche e/o conguagli di fatturazione, anche in forza della lettura finale comunicata dal Distributore.

7.22. Nel caso di Cliente Pubblica Amministrazione, Bluenergy assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/10.

7.23. I Clienti di energia elettrica titolari di POD monorari e Clienti di gas naturale titolari di PDR non dotati di smart meter, hanno la possibilità di trasmettere al Fornitore l'autolettura del Contatore rilevata in completa autonomia.

7.24. Il Cliente titolare di:

- POD trattato per fasce ha la possibilità di trasmettere al Fornitore l'autolettura del Contatore rilevata in completa autonomia qualora siano emesse una o più bollette contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi;
- PDR dotato di smart meter ha la possibilità di trasmettere al Fornitore l'autolettura del Contatore rilevata in completa autonomia qualora siano emesse consecutivamente bollette contabilizzanti dati di misura stimati per periodi corrispondenti a due volte quelli indicati alla Tabella 3 del TIF.

7.25. Bluenergy comunica la presa in carico o, qualora il dato risulti palesemente errato, in quanto diverso dall'ultimo dato effettivo disponibile di almeno un ordine di grandezza, l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura trasmesso nell'ambito della finestra individuata in bolletta, al momento stesso dell'acquisizione del dato o entro i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi solo nei casi in cui la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una risposta immediata.

7.26. Sulle bollette e sul sito internet www.bluenergygroup.it sono indicate le modalità di comunicazione dell'autolettura. L'autolettura del Contatore è efficace ai fini dell'emissione della bolletta salvo il caso in cui risulti palesemente errata rispetto all'ultimo dato effettivo disponibile, previa validazione da parte del Distributore locale; è fatta salva la possibilità di eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva da parte del Distributore locale.

ART. 8. RITARDATO PAGAMENTO, MOROSITÀ E SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE

8.1. Ai clienti di gas naturale e/o energia elettrica non domestici e per attività di servizio pubblico (non qualificabili come Consumatori), e ai clienti gas naturale e/o energia elettrica per uso condominiale (qualificabili come Consumatori), in caso di ritardato pagamento rispetto alla scadenza indicata in bolletta verranno applicati, sugli importi fatturati, interessi moratori calcolati al saggio di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/02 aumentato di 8,0 punti percentuali, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza e per ogni giorno di ritardo, senza necessità di formale messa in mora da parte di Bluenergy nei casi previsti dalla legge, e salvo diverso accordo scritto tra le Parti, fermo il rimborso delle eventuali maggiori spese sostenute da Bluenergy per la gestione della morosità.

8.2. Ai Clienti di gas naturale e/o energia elettrica per uso domestico (qualificabili come Consumatori), in caso di ritardato pagamento degli importi fatturati, rispetto alle scadenze indicate in bolletta, verrà applicato il tasso di in-

teresse moratorio pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali, fermo il rimborso delle eventuali maggiori spese sostenute da Bluenergy per la gestione della morosità.

8.3. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, Bluenergy si riserva inoltre, ai sensi dell'art. 1194 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente, nell'ordine, (i) agli interessi moratori maturati alla data dell'incasso, (ii) alle maggiori spese di esazione ed (iii) al capitale, indipendentemente dall'imputazione di forme indicata dal Cliente all'atto del pagamento.

8.4. Bluenergy potrà richiedere al Distributore competente, in conformità alla normativa in vigore, e senza l'invio di alcun preavviso, la cessazione amministrativa del POD/PDR: (i) in tutti i casi di sospensione della somministrazione di seguito previsti; (ii) in caso di riscontrata impossibilità di sospensione e/o interruzione del servizio in condizioni di morosità del Cliente, ove consentito dalla normativa ARERA in vigore; (iii) in caso di recesso del Cliente per cessazione della fornitura; (iv) nei casi di risoluzione del Contratto previsti dalle presenti CGC.

8.5. Bluenergy potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura in caso di mancato pagamento, totale o parziale, entro i termini indicati in bolletta, anche nell'eventualità in cui il Cliente risulti assoggettato a fallimento o altre procedure concorsuali o piani di risanamento del debito, e/o in ogni caso di mancata e/o invalida costituzione o ricostituzione della garanzia secondo quanto previsto dal successivo art. 9. Prima di effettuare tale richiesta, Bluenergy, con riferimento a tutte le bollette non pagate, previo eventuale invio di sollecito mediante lettera semplice, effettuerà la costituzione in mora del Cliente finale, a partire dal giorno successivo alla scadenza della bolletta, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

8.6. In caso di omesso o ritardato pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, trascorso un ulteriore giorno solare dalla scadenza del termine ultimo di pagamento fissato nella comunicazione di costituzione in mora e comunque nel rispetto dei termini minimi dalla notifica della costituzione in mora indicati nel comma successivo, qualora il Cliente titolare di POD/PDR disalimentabile non abbia ancora provveduto al pagamento dell'insoluto, il Fornitore si riserva il diritto di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura per morosità per POD/PDR disalimentabili.

8.7. Il termine minimo per la richiesta di sospensione, calcolato a partire dalla data di notifica della costituzione in mora, è pari a:

- 25 (venticinque) giorni solari, qualora le condizioni tecniche del Misuratore elettrico consentano la riduzione di potenza;
- 40 (quaranta) giorni solari, qualora le condizioni tecniche del Misuratore elettrico non consentano la riduzione di potenza o nel caso di Misuratore gas.

8.8. Qualora sussistano le condizioni tecniche del Misuratore elettrico, prima della sospensione della fornitura ed entro 5 (cinque) giorni utili dal ricevimento della richiesta, verrà effettuata dal Distributore locale la riduzione della potenza a un livello pari al 15% (quindicipercento) della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione della potenza disponibile, nel caso in cui perduri il mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

8.9. La sospensione per morosità non può essere richiesta nel caso in cui:

- non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste;
- il Cliente abbia comunicato al Fornitore l'avvenuto pagamento secondo le modalità previste;
- l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente rilasciata dal Cliente e comunque inferiore a un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo a un ciclo di emissione delle bollette;
- il Fornitore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata a un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del Gruppo di Misura accertato dal Distributore locale o relativo a bollette contenenti importi anomali, salvo che l'importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 (cinquanta) euro o il reclamo sia stato inviato dal Cliente oltre i 10 (dieci) giorni successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta di importo anomalo o riferito a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione;
- la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie che non siano previste nel Contratto.

8.10. Ai fini della disalimentazione del PDR per inadempimento, il Cliente si impegna a garantire al Distributore locale, o al personale da questi delegato, l'accesso ai locali in cui è ubicato il Contatore.

8.11. Qualora il Cliente provveda al pagamento dell'insoluto dovrà darne comunicazione al Fornitore mediante invio di apposita documentazione attestante il pagamento entro il termine fissato per lo stesso, indicato nella comunicazione di costituzione in mora. Solo in caso di pagamento da parte del Cliente effettuato e comunicato come richiesto dall'avviso di costituzione in mora e preavviso di sospensione/interruzione della fornitura, Bluenergy provvederà a richiedere al Distributore la revoca della sospensione/riattivazione della fornitura, secondo le tempistiche e le modalità previste dall'ARERA. Nel caso in cui a seguito di chiusura del POD/PDR per morosità, il Cliente non provveda al pagamento, il Fornitore si riserva di procedere alla risoluzione per inadempimento del Contratto con il Cliente e di richiedere al SIL la risoluzione contrattuale per morosità relativa a un POD/PDR disalimentabile.

8.12. Nel caso in cui l'intervento di sospensione della fornitura per morosità non fosse fattibile, indipendentemente dalla motivazione, Bluenergy si riserva il diritto di richiedere al Distributore locale l'intervento di interruzione dell'alimentazione del POD/PDR, qualora tecnicamente fattibile. L'eventuale interruzione dell'alimentazione del POD/PDR comporterà la risoluzione del Contratto con il Cliente.

8.13. Nel caso di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del POD/PDR, il Fornitore avrà il diritto di richiedere al SIL la risoluzione contrattuale per morosità per tale causa, estinguendo la propria responsabilità di prelievo sul POD/PDR. In questo caso, con riferimento alle forniture di gas naturale, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al Distributore locale, se richiesti:

- copia delle bollette non pagate;
- copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente unitamente alla documentazione attestante la ricezione della comunicazione;
- copia della comunicazione di risoluzione del Contratto con il Cliente, unitamente alla documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente;
- copia della documentazione contrattuale relativa al rapporto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell'ultima bolletta pagata;
- documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente.

8.14. A far data dall'avvenuta risoluzione contrattuale e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo POD/PDR da parte di altro utente del servizio di trasporto/dispacciamento o di distribuzione, saranno attivati i servizi di ultima istanza.

8.15. La sospensione/interruzione della fornitura per morosità del Cliente non potrà in ogni caso dare diritto alla pretesa di risarcimento del danno da parte del Cliente a causa dell'intervenuta sospensione/interruzione.

8.16. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, Bluenergy si riserva la possibilità di procedere, in ogni momento e senza che siano necessarie preventive comunicazioni al Cliente, all'affidamento della pratica di recupero di qualsiasi somma dovuta dal Cliente a Studi Legali e/o a società specializzate. In tal caso, tutte le spese sostenute sono poste a carico del Cliente.

8.17. Per il Cliente non domestico di gas naturale e/o energia elettrica, in caso di cessione, affitto ed usufrutto dell'azienda ove il Cliente sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall'attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti al Contratto di fornitura in essere con il precedente titolare dell'azienda comunque risultanti al Fornitore.

8.18. Bluenergy si riserva la facoltà di ricorrere al Sistema Indennitario qualora le condizioni del Cliente a seguito della cessazione del contratto lo permettano. Qualora si verifichino le condizioni previste di attivazione del Sistema Indennitario, Bluenergy è tenuta ad applicare al Cliente, nella prima bolletta utile, il corrispettivo C^{mor} relativo a corrispettivi non pagati ai precedenti fornitori, così come comunicati dal SIL.

8.19. Ai sensi dell'art. 13 del TIMOE, nel caso di POD associati a Clienti finali in precedenza forniti dall'esercente la salvaguardia, Bluenergy fatturerà al Cliente l'eventuale credito ceduto dall'esercente la salvaguardia nei confronti del Cliente finale.

8.20. Il Cliente è tenuto al pagamento degli oneri di gestione della procedura di morosità dettagliati nelle CTE e degli eventuali importi relativi ai contributi di sospensione/riduzione di potenza e riattivazione/ripristino potenza come previsto dall'ARERA.

8.21. Qualora il Cliente titolare di POD/PDR non disalimentabile non provveda al pagamento delle somme dovute entro il termine fissato nella comunicazione di costituzione in mora, il Fornitore potrà procedere alla risoluzione del Contratto per inadempimento e richiedere al SIL la risoluzione per morosità relativa a un POD/PDR non disalimentabile; a far data dall'avvenuta risoluzione contrattuale, il SIL, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo POD/PDR da parte di altro utente del servizio di trasporto/dispacciamento o di distribuzione, attiverà i servizi di ultima istanza.

8.22. Il Fornitore può in ogni caso richiedere l'interruzione della fornitura senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione o rottura dei sigilli dei misuratori o di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto.

8.23. Il Fornitore si riserva di promuovere ogni azione legale che riterrà opportuna per il recupero coattivo del proprio credito.

8.24. Il Cliente avrà diritto al riconoscimento di un indennizzo automatico pari a:

- euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
- euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza che il Fornitore abbia garantito al Cliente finale il rispetto del termine: (i) ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora; (ii) minimo previsto dall'ARERA tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore locale di sospensione della fornitura o riduzione di potenza.

In questi casi, non può essere richiesto al Cliente il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

8.25. L'importo dell'indennizzo sarà accreditato al Cliente in occasione della prima bolletta utile, attraverso la detrazione dall'importo addebitato nella medesima bolletta.

ART. 9. GARANZIE

9.1. Fermo l'esito positivo del credit-check e/o l'ottenimento di idonea copertura assicurativa, qualora il Cliente abbia un consumo annuo stimato superiore a 120.000 kWh di energia elettrica e a 50.000 Smc (nel caso di applicazione dell'accisa per usi industriali e assimilati) o 30.000 Smc (negli altri casi) di gas naturale, Bluenergy avrà la facoltà di richiedere al Cliente il rilascio, a garanzia del pagamento, di una fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta (conforme al testo fornito da Bluenergy ed emessa da primaria istituzione) pari al valore di 3 (tre) mensilità di consumo medio attribuibile al Cliente o, a scelta del Cliente medesimo, di un deposito cauzionale di importo pari al valore di 3 (tre) mensilità di maggior consumo. Tali garanzie dovranno rimanere valide ed efficaci almeno fino alla fine del trimestre successivo alla scadenza del Contratto inclusi successivi rinnovi, integrazioni e/o modificazioni. Il Cliente sarà tenuto a consegnare la suddetta garanzia prima dell'inizio della somministrazione, oppure nel corso del periodo di fornitura, entro il diverso termine comunicato da Bluenergy. In caso di escussione totale o parziale, la detta garanzia dovrà essere ricostituita entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica dell'escussione.

9.2. Bluenergy avrà altresì il sopracitato diritto indipendentemente dal consumo annuo del Cliente anche in caso di reiterato pagamento ritardato, mancato o parziale, ovvero di sua insufficiente solvibilità finanziaria, in base ai criteri di giudizio maggiormente diffusi e fermo restando quanto previsto al successivo art. 10 e al precedente art. 9.1.

9.3. Per tutti gli altri Clienti, non ricadenti nelle categorie di consumo di cui ai commi precedenti, non verrà richiesto deposito e/o garanzia a condizione che attivino l'Addebito Diretto SEPA (SDD), come e finto che manterranno tale modalità di pagamento. Pertanto, qualora in corso di esecuzione di rapporto di fornitura di gas naturale e/o energia elettrica risulti per qualsiasi causa non attivata la predetta modalità di pagamento, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di somministrazione, Bluenergy avrà facoltà di richiedere, mediante addebito in bolletta senza necessità di preventiva comunicazione, un deposito cauzionale, secondo i seguenti importi. Per la somministrazione di gas: € 75,00 per i Clienti con consumo fino a 2.500 Smc/anno; € 100,00 per i Clienti con consumo compreso tra 2.501 e 5.000 Smc/anno; € 150,00 per i Clienti con consumo compreso tra 5.001 e 10.000 Smc/anno; per i Clienti con consumo superiore a 10.000 Smc/anno, il deposito sarà pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte. Per la somministrazione di energia elettrica: € 50,00 per i Clienti con consumo annuo fino a 1.500 kWh; € 75,00 per i Clienti con consumo annuo fino a 2.500 kWh; € 100,00 per i Clienti con consumo annuo fino a 5.000 kWh; € 150,00 per i Clienti con consumo annuo fino a 10.000 kWh; € 200,00 per i Clienti con consumo annuo fino a 25.000 kWh/anno; per Clienti con consumo annuo superiore a 25.000 kWh, il deposito sarà pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte.

9.4. Il deposito cauzionale verrà trattenuto da Bluenergy per tutta la durata del Contratto e restituito al termine dello stesso, nella bolletta di chiusura. In caso di escussione, totale o parziale, della garanzia prestata, il Cliente dovrà provvedere a reintegrarla immediatamente e, in ogni caso, non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di escussione. In caso di mancato pagamento per ricostituzione del deposito cauzionale ovvero mancato rilascio o rinnovo di diversa forma di garanzia ivi prevista da parte del Cliente entro i termini prescritti, sarà facoltà di Bluenergy sospendere la somministrazione.

ART. 10. CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE

10.1. Le Condizioni Tecnico Economiche e il relativo periodo di applicabilità sono indicate nell'Allegato CTE.

10.2. Le condizioni economiche, le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi sono riportati nell'Allegato CTE. Le condizioni e i termini contenuti nell'Allegato CTE prevalgono sulle previsioni di cui alle presenti CGC, ove discordanti. In relazione alle esigenze manifestate dal Cliente finale e nell'interesse di quest'ultimo, Bluenergy richiederà al Distributore l'esecuzione di attività relative alla gestione del PDR/PDD, quali, a titolo esemplificativo, lo spostamento del gruppo di misura, la verifica della pressione della fornitura, la verifica del funzionamento del gruppo di misura, la modifica della potenza/tensione, ecc. Sono a carico del Cliente tutti i corrispettivi relativi all'esecuzione di tutte le prestazioni accessorie e opzionali svolte dal Distributore, indicate nella specifica modulistica nonché reperibili sul sito www.bluenergygroup.it.

10.3. Il corrispettivo è fissato al netto dell'IVA, di qualsiasi altra eventuale imposta, tassa o tributo applicabile al Contratto e degli oneri conseguenti all'applicazione della normativa europea in materia di emissione di CO2 in atmosfera. Tali oneri rimarranno a esclusivo carico del Cliente anche nel caso vengano versati da Bluenergy nella propria qualità di sostituto d'imposta.

10.4. Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, i criteri, le componenti, gli elementi e/o i parametri previsti dall'ARERA dovessero subire delle variazioni derivanti dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico di corrispettivi non determinati da Bluenergy, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita dall'ARERA. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

ART. 11. ONERI E BENEFICI FISCALI

11.1. Per il riconoscimento e l'applicazione di eventuali riduzioni di oneri fiscali, il Cliente dovrà presentare a Bluenergy la documentazione comprovante il diritto al beneficio. Il Cliente, ai fini dell'applicazione della normativa fiscale, assume, in via esclusiva, ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni e/o omissioni dallo stesso effettuate. Resta inteso che in assenza di produzione di idonea documentazione attestante l'eventuale diritto del Cliente a particolari forme di agevolazione fiscale, ogni imposta o tassa verrà applicata nella misura ordinaria così come indicato sul sito www.bluenergygroup.it, fermo quanto disposto dal successivo art. 11.3.

11.2. Nel caso in cui il Cliente sia Ditta/Società ed abbia diritto all'applicazione dell'IVA con aliquota ridotta per i casi previsti dalle norme (cessioni e importazioni di energia elettrica e di gas finalizzate all'uso da parte di imprese estrattive e manifatturiere, comprese quelle poligrafiche, editoriali e simili), e/o abbia diritto all'applicazione dell'accisa in forma agevolata, provvede direttamente ad indicarlo nella Proposta e a richiedere, compilare e sottoscrivere il modello, predisposto da Bluenergy, di autodichiarazione relativa al predetto beneficio fiscale (Moduli: (i) "DICHIARAZIONE E ISTANZA PER L'APPLICAZIONE DELL'ALiquota IVA 10% ALLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA"; (ii) "DICHIARAZIONE E ISTANZA PER L'APPLICAZIONE DELL'ALiquota IVA RIDOTTA ALLE FORNITURE DI GAS"; (iii) "FUORI CAMPO APPLICAZIONE ACCISA GAS NATURALE"; (iv) ACCISA AGEVOLATA GAS NATURALE, e presentare la necessaria documentazione a supporto (gli Allegati).

11.3. In caso di richiesta del Cliente ai sensi del precedente art. 11.2, il Cliente è consapevole che: i) l'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), disciplinata dal D.P.R. 633/72, verrà applicata sulla base delle dichiarazioni dallo stesso espresse negli appositi Moduli sopra elencati; ii) i mutamenti del tipo di attività svolta e dell'impiego dell'energia elettrica e/o gas naturale possono comportare una diversa applicazione dell'IVA; iii) Bluenergy addebiterà alla Ditta/Società qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta a causa di dichiarazioni non veritiere, decadendo la stessa Ditta/Società dai benefici goduti sulla base delle stesse; iv) le dichiarazioni contenute nella Proposta e nei Moduli sopra elencati si ritengono valide finché non sostituite da altre, da far pervenire a Bluenergy, in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato e richiesto. In caso di errata e/o incompleta compilazione dei Moduli sopra elencati, così come in difetto di sottoscrizione dello stesso da parte del Cliente e in difetto di produzione degli allegati, Bluenergy applicherà alla somministrazione l'aliquota IVA e l'accisa ordinaria, sino a rettifica e/o integrazione dei Moduli sopra elencati e dei relativi Allegati.

11.4. Salvo diversa disposizione di legge, l'applicazione del beneficio fiscale richiesto dal Cliente sarà operata con la prima bolletta utile successiva alla ricezione da parte di Bluenergy della necessaria documentazione regolarmente compilata e sottoscritta, comprovante il diritto al beneficio: rimane esclusa ogni applicazione del beneficio fiscale avente effetto retroattivo rispetto alla data di ricezione della documentazione predetta.

ART. 12. AGGIORNAMENTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO, VARIAZIONI UNILATERALI

12.1. Si intendono automaticamente recepite nel Contratto eventuali condizioni obbligatorie imposte dalla legge o da provvedimenti di Pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti; parimenti si intendono implicitamente abro-

gate le clausole del Contratto che risultino incompatibili con dette condizioni obbligatorie. Il presente Contratto si intende modificato di diritto, mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che le Autorità competenti definiranno. Sono a carico del Cliente tutti i corrispettivi, gli oneri e le maggiorazioni introdotte dalle Autorità competenti, nonché qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, salvo che non siano espressamente posti, dalle normative vigenti e successive modifiche e/o integrazioni, a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa.

12.2. Entro la scadenza indicata nell'Allegato CTE, Bluenergy avrà facoltà di proporre al Cliente il rinnovo delle condizioni economiche con modifica delle stesse, mediante comunicazione in forma scritta, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove e differenti condizioni economiche, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso. In assenza della predetta comunicazione di rinnovo, la validità delle condizioni vigenti si intenderà automaticamente prorogata di 12 mesi in 12 mesi fino all'inizio della comunicazione di rinnovo successivo, la quale perverrà al Cliente secondo i termini di preavviso descritti.

12.3. In ogni caso Bluenergy avrà la possibilità, qualora si renda necessario, per giustificato motivo, di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali. In tal caso Bluenergy ne darà comunicazione al Cliente in forma scritta in modo tale che tale comunicazione gli pervenga con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle suddette variazioni. Tale comunicazione non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico di corrispettivi non determinati dal Fornitore; in questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta utile.

12.4. Qualora il Contratto preveda, nell'arco di 12 (dodici) mesi, evoluzioni automatiche delle condizioni economiche che comportino un aumento dei corrispettivi unitari determinati da Bluenergy, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile o viceversa, Bluenergy ne darà comunicazione in forma scritta al Cliente in modo che tale comunicazione gli pervenga con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi rispetto al termine dei suddetti 12 (dodici) mesi.

12.5. Fatta salva prova contraria, le suddette comunicazioni si presumono ricevute trascorsi 10 (dieci) giorni dall'inizio effettuato da parte di Bluenergy.

12.6. È fatto salvo in ogni caso il diritto del Cliente di recedere dal Contratto a seguito del ricevimento delle predette comunicazioni.

12.7. Con la stipula del Contratto per la somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica il Cliente riconosce espressamente a Bluenergy la facoltà di cedere, in via temporanea o definitiva, il Contratto stesso ad altro soggetto. A tal fine, il Cliente acconsente sin dalla sottoscrizione della Proposta alla cessione del Contratto da parte di Bluenergy, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1407 c.c.. L'eventuale cessione del Contratto ad altro soggetto verrà tempestivamente comunicata al Cliente, e in ogni caso non implicherà aggravio di costi a carico del Cliente e/o l'applicazione a quest'ultimo di condizioni di minor favore.

ART. 13. COMUNICAZIONI E FORO COMPETENTE

13.1. Per informazioni il Cliente ha a disposizione il servizio clienti e il sito internet, i cui riferimenti sono rinvenibili in Bolletta. Ai fini contrattuali, fatte salve le eventuali specifiche previsioni di cui ai singoli articoli del Contratto, ogni comunicazione del Cliente dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere inviata via posta/e-mail e/o ai riferimenti indicati in Bolletta. Le comunicazioni da parte di Bluenergy al Cliente potranno essere inviate all'indirizzo e-mail indicato nella Proposta e/o successivamente comunicato dal Cliente e/o con messaggio messo a disposizione nell'area web riservata al Cliente, ove da quest'ultimo attivata, e/o per posta ordinaria oppure raccomandata.

13.2. Ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e Bluenergy in merito all'interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà deferita in via esclusiva al Foro di Udine e le Parti espressamente dichiarano di escludere la competenza di tutti i possibili fori alternativi previsti dalla legge, e fatto salvo quanto previsto al punto successivo.

13.3. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e Bluenergy in merito all'interpretazione ed esecuzione del Contratto, nel caso di Cliente Consumatore ai sensi del Codice del Consumo, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Cliente medesimo.

ART. 14. VARIAZIONI DI DATI, DICHIARAZIONI, ALTRI OBBLIGHI DEL CLIENTE

14.1. Il Cliente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni di residenza e le modifiche d'uso delle forniture, la variazione di quale sia il servizio di ultima istanza energia cui egli ha diritto, con riferimento ai POD/PDR nella sua titolarità, e altre situazioni che comportino una diversa applicazione dei corrispettivi e/o delle imposte. Nel caso ciò non avvenga, eventuali costi derivanti a Bluenergy dalla mancata comunicazione delle variazioni suddette, incluse imposte, interessi e sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria verranno raddoppiati al Cliente finale. Il corrispettivo per la tipologia d'uso "domestico per abitazione di residenza anagrafica" può essere applicato solo nell'abitazione presso cui è registrata la residenza anagrafica dell'intestatario del Contratto. Di conseguenza, eventuali ulteriori utenze intestate allo stesso soggetto verranno fatturate per la tipologia d'uso "domestico non di residenza".

14.2. Il Cliente ha altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni del codice fiscale e/o della partita IVA, nonché di comunicare tempestivamente i predetti dati fiscali su richiesta di Bluenergy qualora i dati originariamente comunicati - nella Proposta o comunque al momento di conclusione del Contratto - risultino errati e/o incompleti e/o mancanti ai fini dell'emissione della fattura elettronica in conformità alla vigente normativa tributaria (compresi i casi di rigetto, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dell'invio della fattura elettronica). In caso di mancata tempestiva comunicazione nel senso predetto da parte del Cliente, Bluenergy avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 4.16 delle presenti CGC.

14.3. Relativamente alla somministrazione di energia elettrica il Cliente ha l'obbligo di inoltrare tempestivamente a Bluenergy Group S.p.A., Viale Venezia 430, 33100 Udine (UD), anche tramite altri canali di comunicazione indicati in bolletta, la dichiarazione rilasciata dalla competente A.S.S./Azienda Ospedaliera attestante la non disalimentabilità del POD, nonché la necessaria modulistica predisposta da Bluenergy. In mancanza di tale documentazione il Cliente sarà considerato come Cliente disalimentabile.

14.4. Nel caso sussistano i requisiti per l'ammissione al regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui alla regolazione vigente, il richiedente la compensazione dovrà essere l'intestatario del Contratto per il quale si richiede l'ammissione al regime di compensazione.

14.5. Nel caso in cui il Cliente sia un condominio, è fatto obbligo all'Amministratore dello stesso di comunicare le eventuali variazioni intervenute nella sua carica.

14.6. Fatto salvo l'obbligo del Cliente di rendere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativamente al possesso di un legittimo titolo di occupazione dell'immobile ai sensi dell'art. 5 del D.L. 471/4, convertito in L. 80/14 (solo per i casi diversi dallo switching), qualora il Cliente che sottoscrive il Contratto non sia il proprietario dell'immobile, con la sottoscrizione della Proposta, garantisce di aver ottenuto l'assenso del proprietario all'attivazione della/e fornitura/e.

ART. 15. DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI

15.1. Il Cliente è consapevole che l'energia elettrica ed il gas naturale possono essere pericolosi qualora non siano usate le cautele più opportune che egli stesso si impegna a conoscere e a far osservare. In particolare, il Cliente dovrà utilizzare esclusivamente apparecchi omologati, rivolgersi per gli interventi periodici di manutenzione e personale abilitato e rispettare le norme di buona tecnica. Il Cliente si impegna inoltre a comunicare al Distributore e agli Enti preposti eventuali situazioni di pericolo o necessità di manutenzione intervenute sugli impianti a monte del POD/PDR. Il Cliente è responsabile per difetto di manutenzione o incuria sugli impianti che comportino diminuzione di sicurezza e dispersione negli impianti a valle del POD/PDR, rimanendo Bluenergy estranea a ogni responsabilità in tal senso. L'insosservanza di detto impegno darà facoltà a Bluenergy di sospendere la somministrazione e di esperire ogni ulteriore azione a salvaguardia degli interessi della medesima. Nel caso di PDR dotati di smart meter di calibro G4-G6, il Distributore potrebbe operare la sospensione mediante chiusura da remoto della eventuale elettrovalvola presente sul Misuratore gas; sulla pagina web del Fornitore sono riportate le avvertenze e le cautele da adottare in tale circostanza (www.bluenergygroup.it/faq/chiusura-da-remoto-elettrovalvola-gas).

15.2. Tutti i contatori sono muniti di apposito sigillo di garanzia e rimangono di proprietà del Distributore. Il Cliente ha l'onere di accertare che il contatore sia sigillato e mantenuto tale ed ha l'obbligo di comunicare immediatamente ogni necessità manutentiva. La manomissione dei sigilli e qualunque altra infrazione destinata a turbare il regolare funzionamento dei contatori, nonché qualsiasi artificio di prelievo fraudolento, danno luogo a conguaglio dei consumi non misurati, determinati direttamente dal Distributore con un'opportuna stima, all'addebito di tutte le spese, e possono dar luogo ad azione giudiziaria contro il Cliente e alla sospensione della somministrazione che potrebbe avvenire anche senza preavviso, direttamente da parte del Distributore.

15.3. Gli incaricati del Distributore avranno diritto di accedere ai contatori in qualsiasi momento per la verifica dello stato degli stessi. In caso di guasto o di blocco del contatore, il Cliente deve comunicarlo immediatamente a Bluenergy e/o al Distributore. Bluenergy, per conto del Cliente finale, può richiedere la verifica della regolarità di misurazione del contatore. Se gli errori di misura riscontrati dalla verifica saranno compresi nelle tolleranze previste

dalla normativa tecnica vigente al momento della verifica, il contatore sarà ritenuto regolare e non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi. In caso contrario, il Distributore procederà alla ricostruzione dei consumi, secondo le norme previste dall'ARERA e si effettueranno i necessari riaddebiti/riaccrediti. In caso di richiesta fatta dal Cliente, il costo della verifica è posto a suo carico qualora i risultati che l'eventuale errore è contenuto nei valori ammissibili e gli verrà attribuito nella misura in cui il Distributore lo addebiterà a Bluenergy nel rispetto della normativa ARERA.

15.4. Il Cliente che utilizza, anche occasionalmente, gas naturale beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della Del. 167/2020/R/gas e Del. 85/2024/R/gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: i) i Clienti diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta); ii) i consumatori per autorizzazione. Le garanzie prestate riguardano la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del PDR (a valle del Contatore). L'assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei Clienti finali. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore energia reti e ambiente, al Numero Verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it. Tali informazioni sono reperibili anche sul sito www.bluenergygroup.it.

15.5. Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa di energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico ed è riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza la necessità di presentare apposita domanda come stabilito dal D.L. 124/19, convertito con modificazioni nella L. 157/19. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Il bonus sociale elettrico per disagio fisico può essere richiesto al proprio Comune. Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.arera.it o al Numero Verde 800.166.654.

15.6. Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. 131/86. Il relativo onere rimane a carico della parte che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione del Contratto.

ART. 16. LIVELLI DI QUALITÀ, INDENNIZZI AUTOMATICI, RECLAMI

16.1. Bluenergy corrisponderà al Cliente, ove previsti, gli indennizzi automatici stabiliti dall'ARERA.

16.2. Nei casi previsti dal TIQV, per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale; in particolare, per (i) mancata risposta motivata al reclamo scritto entro il tempo massimo di 30 (trenta) giorni calcolati a partire dal ricevimento da parte di Bluenergy del reclamo scritto inviato dal Cliente, o (ii) mancata esecuzione della rettifica di fatturazione entro il tempo massimo di 60 (sessanta) giorni calcolati dal ricevimento da parte di Bluenergy della richiesta di rettifica di fatturazione, o (iii) mancata rettifica di doppia fatturazione entro il tempo massimo di 20 (venti) giorni calcolati dal ricevimento da parte di Bluenergy della richiesta scritta da parte del Cliente, Bluenergy corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico pari a € 25 (venticinque) se la prestazione viene eseguita oltre il tempo massimo previsto, ma entro il doppio del tempo, pari a € 50 (cinquanta) se la prestazione viene eseguita oltre il doppio del tempo e fino al triplo, pari a € 75 (settantacinque) se la prestazione viene eseguita oltre il triplo del tempo, intendendo inclusi nei conteggi i tempi per l'eventuale acquisizione da parte di Bluenergy di dati tecnici dal Distributore. Bluenergy non è tenuta a corrispondere l'indennizzo automatico qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile a cause di forza maggiore, oppure cause imputabili al Cliente finale o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi, oppure nel caso in cui al Cliente finale sia già stato corrisposto nell'anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico, e in caso di reclami carenti delle informazioni minime richieste di cui all'art. 16.5, per i quali non è possibile identificare il Cliente finale.

16.3. Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente Contratto e dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale, Bluenergy corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico, pari a € 30 (trenta), nel caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di comunicazione delle eventuali evoluzioni automatiche, delle variazioni contrattuali unilaterali e dei rinnovi delle CTE.

16.4. Nei casi previsti dal TIF sarà corrisposto al Cliente: a) un indennizzo automatico nel caso di ritardo nell'emissione delle bollette sintetiche di periodo, pari a (i) 6 (sei) € nel caso in cui la bolletta sintetica di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi ai termini previsti, (ii) inoltre maggiorato di 2 (due) € ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di € 20 (venti), raggiunto per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari oltre i termini previsti, (iii) oppure pari a € 40 (quaranta) se l'emissione della bolletta avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dai termini previsti, oppure pari a € 60 (sessanta) se l'emissione della bolletta avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dai termini previsti; b) un indennizzo automatico pari a € 10 (dieci), a carico del Distributore di energia elettrica, e riconosciuto al Cliente finale tramite il Fornitore in occasione della prima bolletta utile, qualora lo stesso Distributore, con riferimento ai clienti trattati per fasce ai sensi del TIS, metta a disposizione esclusivamente dati di misura stimati per 2 (due) mesi consecutivi; c) un indennizzo automatico nel caso di ritardo nell'emissione della bolletta di chiusura oltre i termini previsti - riconosciuto nella medesima bolletta di chiusura - pari a (i) € 4 (quattro) nel caso in cui la bolletta di chiusura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine entro cui il Fornitore è tenuto ad emettere la bolletta, (ii) maggiorato di € 2 (due) ogni 10 (dieci) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di € 22 (ventidue) per ritardi pari o superiori a 90 (novanta) giorni solari; d) un indennizzo automatico pari a € 35 (trentacinque), a carico del Distributore, e riconosciuto al Cliente finale tramite il Fornitore in occasione della bolletta di chiusura, qualora lo stesso Distributore metta a disposizione del Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio fornitore diverso da sostituzione nella fornitura ai PDR attivi e da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura; e) al Cliente titolare di PDR smart meter, un indennizzo automatico di ammontare pari a euro 10 (dieci) qualora il Distributore locale non effettui la raccolta dei dati misura, ai sensi del TIVG, per: (i) 6 (sei) mesi consecutivi, nel caso di consumi fino a 500 Smc/anno; (ii) 3 (tre) mesi consecutivi nel caso di consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno.

16.5. Gli indennizzi di cui ai commi precedenti sono espressamente esclusi per i clienti di grandi dimensioni.

16.6. Bluenergy comunica in bolletta e sul sito www.bluenergygroup.it i canali a disposizione del Cliente per la richiesta scritta di informazioni e l'invio di reclami e/o richieste scritte di rettifica di fatturazioni. In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può inviare a Bluenergy un reclamo scritto o una richiesta scritta di informazioni, potendo anche utilizzare i moduli predisposti da Bluenergy e reperibili sul sito www.bluenergygroup.it, che andranno inoltrati a Bluenergy Group S.p.A., via posta all'indirizzo Viale Venezia 430, 33100 Udine (UD), via e-mail a [info@reclami@bluenergygroup.it](mailto:info@reclami.bluenergygroup.it), via PEC a info@reclami.bluenergygroup.it. È fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare a Bluenergy un reclamo scritto o una richiesta scritta di informazioni anche senza utilizzare il predetto modulo, purché tale comunicazione contenga almeno: nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso da quello di fornitura) o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta, servizio cui si riferisce il reclamo scritto, codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell'energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente e una breve descrizione dei fatti contestati.

16.7. Per risolvere eventuali controversie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il Cliente non può adire il giudice ordinario prima di aver svolto un tentativo di risolvere la controversia tramite conciliazione e pertanto ha l'obbligo di attivare una procedura extragiudiziale di risoluzione delle controversie.

16.8. Il Cliente potrà attivare le seguenti procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie: (i) la procedura gratuita del Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell'ARERA. L'attivazione del Servizio Conciliazione avviene mediante compilazione online di apposita richiesta accessibile dal sito www.sportelloperilconsumatore.it; i termini ed il funzionamento della procedura sono consultabili sul sito www.sportelloperilconsumatore.it e/o sul TICO; ovvero (ii) le procedure di cui agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie (ADR), nei termini e nei modi di cui al TICO. L'elenco degli ADR, presso cui è possibile svolgere il tentativo di conciliazione, è consultabile sul sito dell'ARERA al seguente link: www.arera.it/it/consumatori/concilia_dati.htm. Dette procedure potranno essere attivate previo reclamo al Fornitore, in seguito alla mancata risposta da parte di quest'ultimo nei tempi previsti dal TIQV, oppure nel caso in cui il Cliente stesso non ritenga soddisfacente la risposta ricevuta.

16.9. Il Fornitore si impegna a partecipare alle procedure sopra citate, valide anche al fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del Cliente.

16.10. Tutte le informazioni relative alle procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie sono disponibili anche sul sito del Fornitore. Per maggiori informazioni è possibile contattare anche lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero 800.166.654.

ART. 17. TUTELA DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA E CONSENSO

17.1. Il Cliente, con la sottoscrizione apposta in calce alla Proposta, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara di aver ricevuto copia dell'informativa redatta dal Titolare del Trattamento dei dati, Bluenergy Group S.p.A., ai sensi del GDPR e del D.Lgs. 196/03 e di averne compreso e accettato il contenuto.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (RGPD) N. 2016/679

L'informiamo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - RGPD), che il Titolare del trattamento è la società Bluenergy Group S.p.A., che procederà al trattamento dei dati da Lei forniti in conformità alla normativa vigente e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, necessità e riservatezza. I dati personali da Lei forniti sono raccolti su supporto cartaceo o con modalità telematiche e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, direttamente e/o tramite terzi delegati, per le seguenti finalità:

- Finalità strettamente connesse all'esecuzione del contratto: i Suoi dati saranno utilizzati per dare esecuzione al Contratto. A titolo esemplificativo, ciò comprende l'adempimento di obblighi fiscali, contabili e di legge; la gestione dei contratti e della clientela (fornitura prodotto e accessori, servizio assistenza, sostituzione, reso, gestione e amministrazione clientela, ordini, spedizioni, fatture, controllo solvibilità e gestione contenzioso), anche tramite soggetti terzi incaricati da Bluenergy, tra i quali si comprendono i Fornitori di beni e/o servizi accessori, di natura merceologica diversa e acquistati dal Cliente contestualmente all'acquisto dei prodotti gas e/o luce (es. Compagnie di Assicurazione, fornitori di servizi IoT, fornitori di prodotti e servizi sanitari e simili, ecc.). Il conferimento dei Suoi dati per tali finalità è obbligatorio ai fini della conclusione del contratto e l'esecuzione di tutti i servizi ad esso connessi; un eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di concludere il Contratto o di prestare il servizio richiesto;

- Ulteriori finalità, promozionali, commerciali di marketing di Bluenergy Group S.p.A. e/o di altre Società del Gruppo, in caso di prestazione dei rispettivi consensi espressi e facoltativi: i Suoi dati potranno essere utilizzati anche per: 1) invio/comunicazione di materiale pubblicitario, informativo, promozionale su nuovi prodotti/servizi da parte di Bluenergy Group S.p.A. e/o di altre società controllate/controllanti e/o collegate al Gruppo Bluenergy, tramite posta, telefono, SMS, posta elettronica, fax e/o allegato in fattura; 2) vendita diretta e/o collocamento di prodotti/servizi, agevolazioni e promozioni di Bluenergy Group S.p.A. e/o di altre società controllate/controllanti e/o collegate al Gruppo Bluenergy, mediante differenti canali di vendita o società terze incaricate; 3) verifica del grado di soddisfazione della qualità del prodotto/servizio erogato, studi e ricerche statistiche e di mercato, direttamente o tramite società specializzate mediante interviste o altri mezzi di rilevazione. Il conferimento dei Suoi dati per finalità promozionali è facoltativo; il consenso può essere revocato in ogni momento.

I Suoi dati potranno essere comunicati ad autorità pubbliche ove ciò corrisponda ad un obbligo di legge del Titolare (es.: indagini dell'autorità giudiziaria).

Inoltre, i Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Bluenergy, per lo svolgimento di attività o servizi affidati a società collegate; i Suoi dati potranno essere conosciuti da soggetti specificamente incaricati. I dati potrebbero essere comunicati anche a soggetti terzi, eventualmente designati rispettivamente dal trattamento da Bluenergy, che presentino garanzie adeguate per la protezione dei diritti degli interessati, tra cui: professionisti iscritti in albi, istituti di credito, finanziari ed assicurativi, società esterne che prestano servizi a Bluenergy quali, ad es., recupero di crediti, assistenza tecnica ed informatica, spedizioni. Se ha acconsentito al trattamento dei Suoi dati per finalità commerciali, tali dati potrebbero essere comunicati ad agenzie esterne per lo svolgimento di attività di telemarketing.

Successivamente alla scadenza o cessazione del contratto, i Suoi dati verranno conservati, per obbligo legale, per almeno dieci anni o per il diverso periodo di tempo stabilito dalla legge; alcuni dati tuttavia potrebbero essere cancellati anticipatamente. Il periodo massimo di conservazione dei dati per finalità promozionali, commerciali e di marketing è di 24 (ventiquattro) mesi.

La gestione dei dati avviene in modo automatizzato in base alle seguenti modalità: mediante strumenti manuali, automatizzati, informatici ed elettronici atti a gestire, memorizzare e trasmettere i dati, e comunque idonei a garantire sicurezza e riservatezza.

Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del RGPD, Lei ha diritto in qualsiasi momento di:

- accedere ai dati trattati ed ottenerne copia;
- rettificare i Suoi dati;
- chiedere la cancellazione dei dati;
- chiedere la limitazione del trattamento;
- opporvi al trattamento;
- revocare il consenso;
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e trasmettere senza impedimenti tali dati a un altro titolare del trattamento, ove ciò sia tecnicamente possibile.

Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati, via e-mail privacy@bluenergygroup.it o via P.E.C. privacy.bluenergy@pec.it.

Lei ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali; per maggiori informazioni visiti il sito www.garanteprivacy.it.

Il Titolare del trattamento è Bluenergy Group S.p.A., CF/PI 02259960306, con sede legale a Udine 33100, Viale Venezia 430.